



Edizione di martedì 14 maggio 2024

Responsabilità civile

Riforma Cartabia, istituti astrattamente deflattivi, razionalizzazione del processo penale e valorizzazione della riparazione del danno come strumento di risoluzione e definizione procedimentale

di **Francesco Schippa, Avvocato**

Impugnazioni

Mancato rinvenimento di documenti decisivi prodotti in primo grado e decisione dell'appello nel merito

di **Valentina Baroncini, Avvocato e Ricercatore di Diritto processuale civile presso l'Università degli Studi di Verona**

Esecuzione forzata

Il mutuo non è titolo esecutivo (stragiudiziale) quando manchi l'effettivo svincolo della somma erogata a favore del mutuatario

di **Paolo Cagliari, Avvocato**

Obbligazioni e contratti

Esistenza e certezza del controcredito sono presupposti indispensabili per l'operatività della compensazione

di **Paolo Cagliari, Avvocato**

Comunione – Condominio - Locazione

Delibera di approvazione del rendiconto consuntivo, tra intellegibilità e doveri di buona amministrazione

di **Saverio Luppino, Avvocato**

Diritto successorio e donazioni

Il verbale di inventario notarile costituisce fonte privilegiata per l'ammontare dell'asse ereditario

di **Corrado De Rosa, Notaio**

Diritto e reati societari

Successione degli ex soci nel processo alla società estinta

di **Virginie Lopes, Avvocato**

Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

Ricorso per cassazione: la deduzione della violazione dell'art. 115 c.p.c.

di **Valentina Baroncini, Avvocato e Ricercatore di Diritto processuale civile presso l'Università degli Studi di Verona**

Diritto Bancario

Illegittima segnalazione alla Centrale dei rischi e risarcimento del danno non patrimoniale

di **Fabio Fiorucci, Avvocato**

Diritto Bancario, Nuove tecnologie e Studio digitale

Una nuova cultura del lavoro nello studio legale: dallo stakanovismo al work-life balance

di **Mario Alberto Catarozzo - Coach, Formatore, Consulente – CEO di MYPlace Communications**

Diritto Bancario, Nuove tecnologie e Studio digitale

Una nuova cultura del lavoro nello studio legale: dallo stakanovismo al work-life balance

di **Mario Alberto Catarozzo - Coach, Formatore, Consulente – CEO di MYPlace Communications**

Responsabilità civile

Riforma Cartabia, istituti astrattamente deflattivi, razionalizzazione del processo penale e valorizzazione della riparazione del danno come strumento di risoluzione e definizione procedimentale

di **Francesco Schippa**, Avvocato

Master di specializzazione

Processo penale, efficienza e garanzie

Scopri di più

Premessa

La c.d. Riforma Cartabia (D.lgs. n. 150 del 2022), come noto, ha introdotto una serie di modifiche apparentemente molto incisive su diversi istituti di diritto penale sostanziale e di diritto processuale penale, che muovono da una sorta di rinnovata attenzione al ruolo della persona offesa e – in generale – al fenomeno della “riparazione del danno”.

Osservando la Riforma nel suo complesso, appare chiaro che uno degli intenti del Legislatore è stato senza dubbio quello di “razionalizzare” la giustizia penale, nell’ottica di provare a ridimensionare il carico di contenzioso (dibattimentale e post-dibattimentale) che connota i tribunali di tutto il Paese (in linea con l’obiettivo del P.N.R.R. di ridurre del 25% i tempi medi del processo penale entro il 2026).

La Riforma, in tal senso, sembra aver cercato – da un lato – di responsabilizzare imputati e difese nel prendere parte in modo consapevole ad alcune fasi processuali, imponendo – ad esempio – l’attribuzione di specifico mandato, ricorrendo peculiari condizioni, ai fini della proposizione dell’atto di appello; d’altro lato, l’intervento legislativo sembra aver voluto introdurre meccanismi sostanziali e processuali di “definizione extra dibattimentale” dei procedimenti che valicano la soglia dell’esercizio dell’azione penale (si pensi, ad esempio, alla teorica funzione di filtro assoluta dall’udienza predibattimentale).

Non è certo questa la sede per poter esaminare la Riforma in modo organico ed esaustivo (posto che, tra le altre cose, la medesima è stata oggetto di recenti correttivi)^[1]; ma nel presente contributo verranno esaminati alcuni specifici profili del D.lgs. 150/2022, che determinano una sorta di “nuova collocazione” della persona offesa e del danno alla stessa arreato.

Persona offesa e danno diventano potenzialmente elementi centrali nella risoluzione/definizione del processo e del procedimento, a tal punto che il procedimento penale, come si specificherà nel prosieguo, sembra quasi assumere connotati “negoziali”, ove reo e persona offesa possono addivenire alla “ricomposizione” del proprio rapporto, pattuendo condotte restitutorie o risarcitorie.

Il presente contributo si prefigge l’obiettivo di esaminare la Riforma Cartabia (a quasi un anno e mezzo dalla sua entrata in vigore), dall’angolo visuale del fenomeno della riparazione del danno, che si associa, fisiologicamente, ad una rinnovata attenzione alla persona offesa, soprattutto ove quest’ultima assume le vesti del “querelante”.

Da ultimo, sempre nell’ottica di provare ad ipotizzare e riflettere sull’effettiva portata delle nuove disposizioni, si esaminerà come, all’interno di questo contesto, l’udienza predibattimentale possa incidere in senso deflattivo (sarà un mero duplicato della “vecchia” udienza preliminare, con tutte le critiche che storicamente le sono state mosse, o potrà rappresentare la sede per neutralizzare l’inizio di istruttorie dibattimentali verosimilmente inutili?).

L’estensione della procedibilità a querela di parte come strumento di “dissuasione” e come istituto che può facilitare la ricomposizione extra processuale dei rapporti tra persona offesa e reo. Il risarcimento del danno come veicolo per agevolare la remissione.

A seguito della Riforma sono molteplici le fattispecie che diventano procedibili a querela di parte, perché non destano eccessivo allarme sociale e/o perché correlate a forme di nocumento non irreversibile.

In questo alveo si annoverano taluni delitti contro la persona: lesioni personali stradali gravi o gravissime, limitatamente all’ipotesi non aggravata di cui all’art. 590-*bis*, co. 1 c.p.; lesioni personali dolose (art. 582 c.p.): la procedibilità a querela viene estesa alle lesioni lievi (malattia compresa tra 21 e 40 giorni, salvo il ricorrere di talune circostanze); sequestro di persona semplice (non a scopo di estorsione) ex art. 605 c.p., limitatamente all’ipotesi prevista dal primo comma; violenza privata (art. 610 c.p.), limitatamente all’ipotesi non aggravata prevista dal primo comma; minaccia, a determinate condizioni (art. 612 c.p.); violazione di domicilio, se non ricorrono specifiche circostanze (art. 614 c.p.).

La Riforma ha poi inciso sulla procedibilità di diversi reati contro il patrimonio che, allo stato, rappresentano il contesto in cui più marcatamente la procedibilità d’ufficio è relegata ad ipotesi molto peculiari.

Nell’ambito dei delitti contro il patrimonio residuano ipotesi di procedibilità d’ufficio – di fatto – nei casi che riguardano, fondamentalmente, l’aggressione a persone o cose che abbiano qualifiche particolari.

Si fa riferimento, soprattutto, ai delitti contro il patrimonio in cui la persona offesa risulti

incapace per età o per infermità: situazioni nelle quali, evidentemente, l'aggressione è considerata maggiormente riprovevole e la querela concretamente non potrebbe essere sporta (salvo ipotizzare l'intervento di figure tutoriali o genitoriali).

Nell'ambito dei delitti contro il patrimonio la massima espressione di questa progressiva tendenza del Legislatore a considerare la procedibilità come un qualcosa che resti nella materiale disponibilità della persona offesa si riscontra nel furto, *ex art. 624 c.p.* (si rammenta che la Riforma Cartabia è solo l'ultimo degli interventi legislativi che muovono in tale direzione).

In effetti, con l'entrata in vigore del D.lgs. n. 150/2022, il furto aggravato dalla particolare gravità del danno (art. 61, n. 7 c.p.) diventa procedibile a querela. Si promuove e stimola pertanto la possibilità che le "controparti" (si può forse iniziare a considerarle in questi termini) interloquiscano per accordare condotte di natura risarcitoria, la cui naturale conseguenza sarebbe evidentemente la remissione della querela (con correlata estinzione del reato).

Anche diverse ipotesi di furto aggravato *ex art. 625 c.p.* rientrano oramai nel novero dei delitti procedibili a querela; la Riforma ha però mantenuto la procedibilità d'ufficio per le fattispecie che hanno una dimensione pubblicistica, creando un'impostazione differente tra la perseguibilità dei delitti confinati alla sfera civile e quelli che coinvolgono profili di interesse collettivo.

Ma al di là di queste necessarie digressioni sul furto, è possibile constatare agevolmente che oggi la quasi totalità dei reati contro il patrimonio è caratterizzata dalla procedibilità a querela di parte: dalla truffa, alla frode informatica, all'appropriazione indebita, sono oramai molto ristrette le possibilità (fondamentalmente associate a peculiari aggravanti o a specifiche qualità della persona offesa) che l'effettiva instaurazione di un procedimento non dipenda da una scelta della c.d. vittima.

La predilezione per la procedibilità a querela di parte, soprattutto con riguardo ai reati che offendono la sfera privatistico – patrimoniale, ha probabilmente raggiunto con la Riforma il suo apice. Tanto è vero che si è parlato di una sorta di fenomeno di "mitigazione" del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale^[2].

La rinnovata attenzione e la centralità che viene conferita alla persona offesa, nella dinamica procedimentale da cui deriva l'instaurazione o meno del procedimento penale, appare però parzialmente controbilanciata da una sorta di responsabilizzazione del querelante nella fase dibattimentale.

Viene infatti prefigurata una nuova ipotesi di remissione tacita della querela nel caso di mancata e ingiustificata comparizione del querelante all'udienza alla quale è stato citato come testimone (art. 152, co. 2, n. 1 e co. 2 c.p.); su tale istituto, peraltro, la giurisprudenza di legittimità, come si specificherà nel prosieguo, ha già avuto modo di esprimersi abbondantemente.

Giova segnalare che, in tale contesto, ragionevolmente, si è ritenuto doveroso introdurre una disposizione transitoria (cfr. art. 85 D.lgs. 150/2022), che consentisse alla persona offesa di un reato diventato (in ragione della Riforma) procedibile a querela di parte, di promuovere la querela in un tempo congruo, ossia entro tre mesi dall'entrata in vigore della novella. In concreto si è prevenuto che la persona offesa subisse una sorta di improcedibilità retroattiva, derivante dal principio di retroattività della legge più favorevole, *ex art. 2 comma IV c.p.*[\[3\]](#)

Orbene, secondo la recente giurisprudenza della Suprema Corte, l'espressione della volontà punitiva che rappresenta il fulcro contenutistico della querela, si riscontra anche in ulteriori attività processuali della persona offesa, che rappresentano di fatto degli "equipollenti" della querela medesima: per esempio, la costituzione di parte civile non revocata, secondo certo orientamento della Corte, equivale alla querela ai fini della procedibilità, nei reati divenuti procedibili a querela della persona offesa con la Riforma (cfr. Cass. Pen. Sez. III n. 27147/2023)[\[4\]](#).

Ed anzi, fornendo ulteriori specifiche in materia, con la sentenza n. 11108 del 2024, la Cassazione ha evidenziato che – una volta soddisfatta la condizione di procedibilità – i comportamenti meramente omissivi, quali ad esempio la revoca della costituzione di parte civile, non determinano automaticamente la remissione tacita della querela[\[5\]](#).

In armonia con quanto espresso nella suindicata pronuncia, con la sentenza n. 50672 del 2023 (Sez. II), era stato già affermato il principio secondo il quale una querela proposta quando il reato era procedibile d'ufficio espleta i propri effetti (in termini di soddisfazione della condizione di procedibilità) anche se presentata in modo apparentemente tardivo, ossia dopo il decorso di tre mesi dalla piena conoscenza del fatto.

In altre parole: se il reato era procedibile d'ufficio, la querela di parte promossa prima della Riforma "salva" la procedibilità "*pro futuro*", anche se era stata presentata tardivamente. Non sarà necessario che – in ragione del mutato regime di procedibilità – la querela venga riproposta per "rimediare" all'eccessivo lasso di tempo intercorso tra la percezione del fatto lesivo e la formalizzazione/dichiarazione della volontà punitiva.

Non si può quindi ritenere "non produttiva di effetti" una querela intervenuta tardivamente quando il reato era procedibile d'ufficio e non reiterata nei termini di cui all'art. 85 del decreto legislativo n. 150 del 2022, ossia entro i tre mesi dall'entrata in vigore del *novum* normativo[\[6\]](#).

Da quanto emerge nelle sentenze suddette, da un lato (assecondando sostanzialmente lo spirito che sembra aver animato il Legislatore degli ultimi anni) si promuove il c.d. *favor querelae*, considerando soddisfatta la condizione di procedibilità (talvolta) anche in assenza di una formale querela e, d'altro lato, si tende a restringere il novero delle ipotesi di remissione tacita.

Non a caso la Suprema Corte, nel corso del 2023, ha ribadito più volte che la volontà della persona offesa di "non procedere" debba essere inequivoca ed incondizionata, quasi ribaltando

la prospettiva garantista tradizionale, secondo la quale il principio dell'*in dubio pro reo* avrebbe potuto involgere anche questioni legate alla procedibilità.

In particolare, con la sentenza della Sezione II, del 28.06.2023, n. 33648 si è rimarcato che *“L'improcedibilità derivante dalla remissione tacita della querela, prevista dall'art. 152, comma 3, c.p., introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. h), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, consegue direttamente alla mancata comparizione, senza giustificato motivo, del querelante citato come testimone, fatto salvo quanto previsto dall'art. 152, comma 4, c.p. a tutela dei soggetti vulnerabili, nonché il poterdovere del giudice di accertare che l'assenza sia ingiustificata e di escludere ogni forma di indebito condizionamento, analogamente a quanto previsto dall'art. 500, comma 4, c.p.p.”.*

E sulla scorta di quanto predetto, gli Ermellini, con la sentenza della Sezione V, del 05.10.2023, n. 43636, hanno evidenziato che *“In tema di remissione tacita della querela, anche a seguito dell'introduzione della lett. d-bis), comma 3, dell'art. 142 disp. att. cod. proc. pen. ad opera dell'art. 41, comma 1, lett. t), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in forza della quale l'atto di citazione deve contenere l'avvertimento che la mancata comparizione senza giustificato motivo del querelante all'udienza in cui è citato a comparire come testimone integra remissione tacita di querela nei casi in cui essa è consentita, il giudice non è esonerato dal compito di verificare l'effettiva volontà del querelante di rimettere la querela qualora nel procedimento si riscontrino elementi idonei a far dubitare della sussistenza di siffatta volontà”.*

In conclusione, ciò che si evince dall'architettura della Riforma è una nuova “centralità” della persona offesa, che può determinare le sorti dell'esercizio dell'azione penale; non a caso, quando effettivamente formalizza una denuncia querela, la persona offesa riceve nuove e più elaborate informazioni (si veda in tal senso la nuova disciplina delle informazioni al querelante ex artt. 90, co. 1-bis, 90, lett. a-bis)-a-quinquies e n-bis) c.p.p., 142, co. 3-4 disp. att. c.p.p.).

Ciò implica fisiologicamente che si vada verso una più frequente interlocuzione tra reo e persona offesa, in cui si tenti di raggiungere un accordo sul risarcimento del danno derivante da reato.

In tale ottica, se consideriamo che concretamente il ristoro del danno può diventare il principale veicolo per agevolare la remissione, oltre che di “centralità” della persona offesa querelante, sarebbe opportuno parlare di “centralità” del risarcimento della lesione derivante dalla condotta illecita.

La riparazione del danno come strumento di razionalizzazione e di ricomposizione del conflitto sociale tra reo e persona offesa, o – in generale – tra reo e collettività.

Coerentemente con quanto esposto in precedenza, la Riforma ha provato ad introdurre nella dialettica processuale degli strumenti di risoluzione del conflitto legati all'eterogeneo alveo della giustizia riparativa.

Il ruolo cardinale (in senso potenziale) della giustizia riparativa, soprattutto nei reati procedibili a querela, lo si evince dal disposto dell'art. 152 comma III n. 2 c.p., ai sensi del quale *“quando il querelante ha partecipato ad un programma di giustizia riparativa, concluso con un esito riparativo”* si addivene alla remissione tacita. La norma esplicita altresì che *“nondimeno, quando l'esito riparativo comporta l'assunzione da parte dell'imputato di impegni comportamentali, la querela si intende rimessa solo quando gli impegni sono stati rispettati”*.

Tali meccanismi di giustizia riparativa, ai quali per forza di cose nel presente contributo si può fare mero cenno, erano già noti nell'ambito della giustizia minorile.

Si muoveva e si muove tuttora dall'idea che la giustizia riparativa possa rappresentare non tanto un meccanismo negoziale di risarcimento, brutalmente funzionale alla remissione della querela, ma possa diventare un vero strumento di genuina ricomposizione della relazione sociale^[7].

Certo è che nei fatti, ove effettivamente tali istituti (e i relativi centri di giustizia riparativa) diventassero operativi e materialmente applicabili, la remissione della querela diventerebbe un inevitabile obiettivo di chi accede ai programmi^[8].

Ristorare il danno afflitto alla persona offesa, oppure promuovere condotte volte a ristorare la collettività del comportamento socialmente patologico, sembrerebbero essere le linee guida, o comunque gli obiettivi più espliciti della giustizia riparativa. Tali obiettivi appaiono più che armonici con la sana ambizione del reo di vedere rimessa la querela sporta nei suoi confronti.

Ma a rigore tali meccanismi non appaiono del tutto estranei alla visione tradizionale del procedimento penale. Tanto gli “obblighi del condannato” (art. 165 c.p.), a cui può essere subordinata l'applicazione della sospensione condizionale della pena, quanto le frequenti previsioni “risarcitorie” inserite nei programmi elaborati dall'UEPE nell'ambito della messa alla prova, quanto le condotte riparatorie ex art. 162 *ter* c.p., sono anch'essi espressione dell'idea che per accedere a determinato beneficio o vantaggi (processuali o sostanziali) si possa pretendere dal reo una condotta materialmente volta ad elidere le conseguenze dannose del reato.

Con la Riforma però si tende a potenziare il meccanismo di ristoro, inserendolo e valorizzandolo in diverse fasi del procedimento.

Si pensi, lo si rammenta per completezza, che anche nella rimodulazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 *bis* c.p.) si giunge a valorizzare ulteriormente il ristoro del danno. Infatti, nel primo comma del disposto normativo, viene introdotta la dizione *“anche in considerazione della condotta susseguente al reato”*^[9].

La Suprema Corte, in un caso avente ad oggetto il delitto di omesso versamento di IVA, ha valorizzato tale nuova introduzione, applicando l'art. 131 *bis* c.p. al reo che – nelle more del giudizio – aveva ristorato l'Erario, provvedendo al rateale pagamento del debito tributario

(Cass. Pen. Sez. III, n. 28031 del 2023).

Gli Ermellini, in tale contesto, hanno rimarcato che con la nuova modulazione della causa di non punibilità (art. 131 *bis* c.p.), occorre osservarsi l'entità dell'offesa non solo e non per forza al momento della consumazione del reato ma, ove intervengano condotte ristorative successive, nel momento in cui l'Autorità Giudiziaria è chiamata a pronunciarsi.

Nelle condotte *post factum* da tenere in considerazione la Corte annovera tutta una serie di istituti, uniti dal minimo comune denominatore del coinvolgimento della persona offesa e/o del danno e/o del ripristino di una situazione patologica (e ciò sembrerebbe confortare quanto argomentato nel presente paragrafo sulla centralità della persona offesa e del ristoro del danno in senso lato): la Cassazione, in tal senso, menziona *“le restituzioni, il risarcimento del danno, le condotte riparatorie, le condotte di ripristino dello stato dei luoghi, l'accesso a programmi di giustizia riparativa o, come nel caso in esame, l'intervenuto adempimenti dell'obbligo tributario mediante l'integrarle pagamento del debito erariale ...”*.

L'esatta commisurazione del danno da riparare: oscillazioni interpretative e dubbi apparentemente mai sopiti.

Sin qui tutto piuttosto chiaro, se non altro nella schematizzazione esemplificativa che è stata proposta nei precedenti paragrafi sui nuovi (o forse sarebbe il caso di dire “rinnovati e potenziati”) strumenti di definizione extra procedimentale dei “conflitti penali”.

Il grande “dilemma interpretativo” però, che si incontra nel tentativo di dare materiale applicazione agli istituti richiamati in precedenza, è legato ai termini esatti in cui va confinato il concetto di risarcimento del danno.

In altre parole: nel procedimento penale, cosa si intende esattamente per risarcimento del danno? E ove la persona offesa non accetti l'offerta risarcitoria, secondo quali parametri il giudice può ritenerla comunque congrua?

A tali domande non è agevole rispondere e chi scrive ha avuto modo di toccare con mano l'esistenza di grandi oscillazioni interpretative nei tribunali italiani in ordine a tali profili.

Lo si vede quando il giudice è chiamato a valutare la congruità dell'offerta (declinata come offerta reale in linea con il Codice di procedura civile) nell'ambito delle condotte riparatorie (cfr. art. 162 *ter* c.p.). E lo si vede banalmente dinanzi al giudice di pace (art. 35 D.lgs. 274/2000)[\[10\]](#).

Entrando nel vivo della questione: non è agevole capire come considerare soddisfatta la pretesa risarcitoria della persona offesa, se non si ha contezza certa di cosa si intenda per danno e profitto.

Ed invero le due predette nozioni sono state recentemente oggetto di interpretazioni

concettualmente estensive da parte della Suprema Corte.

Si noti, infatti, che la Cassazione ha recentemente esteso il concetto di danno, facendo rientrare nella medesima nozione anche forme di nocumento potenziale assimilabili alla civilistica “perdita di chance”.

In effetti, la Corte ha recentemente statuito che *“rientra nella nozione di danno di cui all’art. 629 cod. pen. anche la perdita della seria e consistente possibilità di conseguire un risultato utile di cui sia provata la sussistenza sulla base della nozione di causalità propria del diritto penale”* (Cassazione Penale, Sezioni Unite, ud. 28 marzo 2024, informazione provvisoria n. 6)[\[11\]](#).

Ed anche in ordine alla nozione di profitto (istituto intimamente connesso con il concetto di danno) la Cassazione sembra aver adottato una linea interpretativa volta all’assimilazione del predetto istituto a quello del “vantaggio”.

Con la sentenza n. 41570 – depositata il 12 ottobre 2023 – le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio di diritto: *“il fine di profitto del reato di furto, caratterizzante il dolo specifico dello stesso, può consistere anche in un fine di natura non patrimoniale”*.

Emerge pertanto una moderna visione del concetto di profitto, che appare slegata dalla consistenza patrimoniale dello stesso, pur vertendosi (evidentemente) in un contesto normativo – quello dei delitti contro il patrimonio – che apparentemente sembrerebbe mal collimare con tale impostazione. Il concetto di profitto sembra così sovrapporsi a quello di “vantaggio”.

Il rischio di tale impostazione interpretativa, in effetti, sembrerebbe quello di allargare eccessivamente i confini applicativi del furto e, forse, di tanti altri delitti contro il “patrimonio”. Nel contempo, non si può negare che altro è parlare del dolo di profitto (da intendersi come elemento che involge il profilo della colpevolezza), altro è menzionare gli elementi materiali del reato[\[12\]](#).

A prescindere dalle potenziali critiche, o dagli eventuali dubbi che si potrebbero astrattamente esprimere sulla pronuncia delle Sezioni Unite (per i quali si rimanda, ovviamente, ad altra sede), ciò che rileva – ai fini della presente analisi – è che il risarcimento del danno diventa centrale nel processo attuale, ma danno e profitto non si possono più leggere in chiave squisitamente patrimoniale.

Chiaro è, da un lato, che il danno risarcibile debba potersi ritenere come minimo equivalente al profitto patrimoniale – tangibile ed immediatamente quantificabile – che discende da una condotta illecita. Ma nel risarcimento del danno arrecato alla persona offesa non è sempre chiaro se ed in che termini si debbano far rientrare le componenti non immediatamente tangibili e quantificabili del danno (danno non patrimoniale, danno biologico, danno morale e diverse declinazioni civilistiche dei medesimi fenomeni).

Altro tema onestamente mai del tutto chiarito è se ed in che termini nel risarcimento del danno si debbano includere le spese legali già sostenute dalla persona offesa e se sì, in che misura tale ristoro si debba considerare congruo.

Da un lato verrebbe spontaneo sostenere che, se la parte civile nelle sue conclusioni può inserire una “nota spese”, non si comprende per quale motivo il querelante o la persona offesa che non abbia formalizzato la costituzione di parte civile per il buon esito delle condotte riparatorie, non debba poter sollevare le medesime pretese. D’altro lato, lo si è riscontrato nelle aule dei Tribunali e, recentemente, in un incontro tenutosi nell’ambito del Corso di Formazione Tecnica e Deontologia dell’Avvocato Penalista della Camera Penale di Roma (del 18.4.2024) non si riscontrano quasi mai risposte nette, univoche e certe da parte delle Procure e dei Giudici in ordine a tali profili.

Considerata la nuova centralità del danno, del profitto e della riparazione come strumento che può anche neutralizzare gli effetti di una querela già sporta, sarebbe auspicabile che anche gli avvocati penalisti, che devono sentirsi protagonisti a pieno titolo delle più sane interpretazioni delle nuove disposizioni (e delle vecchie disposizioni che comunque hanno elementi di comunanza con i nuovi istituti), iniziassero a promuovere la redazione di linee guida o protocolli condivisi, che possano essere d’ausilio nella commisurazione esatta del danno, in maniera uniforme nella varie aule di giustizia dei Tribunali penali d’Italia.

Ad ogni modo, come si dirà nel seguente paragrafo, riflessioni simili – in ordine all’esatta composizione e all’esatta quantificazione del risarcimento patrimoniale correlato al reato – riguardano la persona offesa che intenda costituirsi parte civile.

La nuova formulazione dell’atto di costituzione della parte civile.

La Riforma in esame ha inciso anche sui criteri redazionali dell’atto di costituzione di parte civile. Infatti l’articolo 78, comma 1, lett. d) prima che intervenisse la Riforma Cartabia richiedeva, ai fini dell’ammissibilità della costituzione di parte civile, una “*esposizione delle ragioni che giustificano la domanda*”. Non vi era alcun parametro espresso che equiparasse la struttura dell’atto di costituzione di parte civile all’atto di citazione nel giudizio civile.

L’articolo 78, comma 1, lett. d) è stato rimodulato: oggi viene menzionata “*l’esposizione delle ragioni che giustificano la domanda agli effetti civili*”.

Viene quindi richiesto – ai fini della declaratoria di ammissibilità della costituzione di parte civile – un *quid pluris* rispetto alla precedente architettura dell’atto.

Secondo una corrente interpretativa, che muove da certa lettura della *Relazione Illustrativa* alla Riforma, la novella in esame sembrerebbe introdurre un nuovo “onere” per il danneggiato. Infatti, sembrerebbe che sia stato posto a carico di quest’ultimo l’obbligo “*di una maggiore puntualità e precisione nella formulazione delle domande restitutorie e risarcitorie e della chiara argomentazione in ordine al loro fondamento in termini civilistici. Di talché, è conseguenziale*

ritenere che tale domanda debba essere posta come autosufficiente e completa anche al fine dell'eventuale spostamento in sede civile"[\[13\]](#).

Su tali aspetti sono intervenute le Sezioni Unite che hanno sostanzialmente stabilito una piena equiparazione dell'atto di costituzione di parte civile all'atto di citazione nel giudizio civile, così come previsto e disciplinato dall'articolo 163 c.p.c.

In estrema sintesi, è ragionevole ipotizzare che, a seguito della Riforma, la domanda deve evidenziare in modo congruo ed argomentato i motivi per i quali si sostiene che dal reato sia disceso un danno a carico della vittima, precisando altresì in cosa sia consistito tale nocumento; tale argomentazione si ritiene che in precedenza non fosse richiesta, potendosi semplicemente affermare (nell'atto di costituzione) che dal reato contestato fosse *ex se* derivato un nocumento, richiamando – di fatto – il principio statuito dall'art. 185, comma II c.p., secondo il quale *“ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui”*[\[14\]](#).

L'esatta quantificazione del danno (e quindi del risarcimento), sarà comunque formulabile nel corso del dibattimento; ciò appare ragionevole e, in un certo senso, inevitabile, posto che, in alternativa, bisognerebbe ammettere che si possano allegare all'atto di costituzione di parte civile talune prove che invece devono ovviamente essere acquisite nel contraddittorio delle parti (si pensi ad esempio all'escussione del consulente tecnico della parte civile e all'acquisizione dell'elaborato a sua firma; sarebbe opinabile ammettere la materiale allegazione dell'elaborato all'atto summenzionato).

Sarà interessante osservare come nei prossimi anni la giurisprudenza di legittimità affronterà l'interpretazione esatta dei connotati essenziali del “nuovo” atto di costituzione di parte civile e vedere se la Cassazione pretenderà indicazioni più precise e circoscritte sulla ricostruzione delle componenti del danno derivante da reato e su eventuali cenni ai criteri di quantificazione che saranno poi sviluppati – in termini istruttori – nel corso del dibattimento.

Certo è che – sin da ora – si può ipotizzare con ragionevole certezza che l'atto di costituzione di parte civile possa rappresentare un parametro per comprendere almeno in linea orientativa a quanto debba ammontare l'eventuale risarcimento del danno, utile – per esempio – ai fini della possibile applicazione dell'art. 131 *bis* c.p. (valorizzando le condotte successive al reato) o dell'art. 162 *ter* c.p.: in particolare, ove la costituzione di parte civile sia intervenuta fuori udienza, la medesima rappresenterà senza dubbio un parametro utile (nella parte in cui ipotizza un *quantum* risarcitorio almeno di massima) per l'esatta quantificazione del risarcimento del danno “congruo” rispetto alle condotte riparatorie[\[15\]](#).

L'udienza predibattimentale.

Sede naturale dell'instaurazione di meccanismi di risoluzione alternativa (e predibattimentale) della controversia, o inutile duplicato dell'udienza preliminare? Conclusioni.

Come anticipato nelle premesse, un ultimo spazio “di riflessione” va dedicato all’udienza predibattimentale, introdotta dalla Riforma e disciplinata agli artt. 554 *bis* c.p.p.

Tale istituto di nuovo conio potrebbe apparire astrattamente utile a fini deflattivi, esprimendo una funzione di filtro, in parte assimilabile a quella dell’udienza preliminare^[16].

L’introduzione di questa nuova udienza (che di fatto rappresenta un’alternativa all’udienza preliminare, per i procedimenti che in passato rientravano nella citazione diretta a giudizio) sembrerebbe appunto funzionale ad evitare di incorrere nel dibattimento, ove non si possa ritenere “ragionevole” che l’imputato verrà condannato all’esito dell’istruttoria (ricordiamo che, come sottolineato in premessa, uno degli obiettivi dichiarati della Riforma è una consistente riduzione del numero dei procedimenti pendenti entro il 2026).

Sono diversi gli esiti a cui si può addivenire con la predetta udienza, sempre muovendo dal filtro della ragionevole previsione di una condanna, in chiave prognostica, che il giudice monocratico deve elaborare, sulla base degli atti delle indagini che, ai sensi dell’art. 553 c.p.p., il pubblico ministero gli deve trasmettere^[17].

Nel presente contributo si è tentato di fornire uno stimolo riflessivo in merito al ruolo della persona offesa e dei meccanismi di ristoro del danno, nella “nuova” ottica promossa dalla Riforma.

In quest’ultimo paragrafo si può provare a creare un “collegamento” tra il potenziamento degli istituti direttamente ed indirettamente riconducibili alla c.d. *restorative justice* e i possibili sviluppi pratici dell’udienza predibattimentale (o meglio: gli sviluppi pratici che derivano dalla sua fissazione).

Nonostante gli innumerevoli scetticismi espressi nelle più disparate sedi^[18], si può tentare di esprimere una visione non del tutto pessimistica sulla “nuova udienza”, magari proprio muovendo dal ruolo che risarcimento del danno, condotte riparatorie e nuovi criteri di applicazione dell’art. 131 *bis* c.p. possono assumere nell’udienza predibattimentale.

In primo luogo, l’udienza in esame potrebbe rappresentare la sede naturale per vagliare, da subito, anche in un’ottica deflattiva, la possibile applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto: lo scrivente è stato già “testimone” in qualità di difensore, di udienze predibattimentali in cui, dalla lettura degli atti della fase investigativa, si evinceva in modo pacifico che il fatto fosse stato commesso (la responsabilità nel merito appariva difficilmente controvertibile), ma i criteri di cui all’art. 133 c.p. e tutti quelli richiamati nel nuovo art. 131 *bis* c.p. consentivano di asserire in modo netto che il fatto fosse estremamente tenue e, concretamente, non “meritasse” un lungo (e sostanzialmente inutile) vaglio dibattimentale.

In secondo luogo, tale parentesi “preliminare” dovrebbe stimolare in modo più netto una riflessione in ordine alla possibilità di proporre un risarcimento del danno, magari nelle forme

dell'offerta reale, che potrebbe condurre all'estinzione del reato ex art. 162 *ter* c.p. senza dover affrontare tempi, costi e "rischi" del giudizio dibattimentale: le condotte riparatorie sono tuttora esperibili "entro il termine massimo di apertura del dibattimento di primo grado"; pertanto, l'udienza predibattimentale può costituire una sorta di parentesi riflessiva ulteriore anche in merito a tali profili.

In terzo luogo – e questo forse è più che altro un auspicio – l'udienza predibattimentale dovrebbe rappresentare la sede naturale di esperimento dei tentativi conciliativi che nella fase delle indagini non sono stati spesi.

Senza addivenire addirittura alle estremizzazioni del concetto di tentativo di conciliazione a cui si assiste, talvolta, nelle aule del giudice di pace, si potrebbe iniziare a pensare ad un'udienza in cui (ove la persona offesa, seppur non obbligata, si presenti) il giudice stesso inviti le parti a riflettere sulla possibile remissione della querela.

Orbene, chi scrive non è minimamente affascinato da una visione "negoziale" del giudizio penale. Siamo tutti fisiologicamente allergici all'idea che il procedimento si possa affrontare nell'ottica di "risolvere pagando", rinunciando di fatto alle più nobili e molteplici istanze difensive, alle eccezioni processuali e alle tesi sostanziali, che affascinano tutti gli operatori forensi che si avvicinano al diritto penale, soprattutto dall'angolo visuale del difensore.

Occorre però ammettere che, anche e non solo per ragioni vilmente economiche, oltreché per i patemi che possono derivare dall'affrontare un'istruttoria a carico, sostenere un procedimento (il dibattimento di primo grado, come noto, può durare mesi, se non anni) può rivelarsi, nell'ottica dell'imputato, assolutamente inutile, se non controproducente. Talvolta, per esempio, può apparire più sensato promuovere una condotta risarcitoria che agevoli la remissione della querela.

Chiunque abbia un minimo di frequentazione delle aule monocratiche delle sezioni penali dei tribunali non può negare in assoluto questo assunto.

In un'ottica ottimistica e, in un certo senso, propositiva, si potrebbe pertanto ipotizzare – ma chi scrive lo afferma con l'umiltà di chi vuole solo stimolare una riflessione in tal senso – che tutti i meccanismi di riparazione del danno, che soddisfino la persona offesa e possano determinare l'estinzione del reato (o la non punibilità per particolare tenuità del fatto) vengano promossi e valorizzati all'interno della fase processuale che inizia con la citazione a comparire all'udienza predibattimentale.

In conclusione, all'esito di tutte le riflessioni schematicamente proposte all'interno del presente contributo, appare ragionevole iniziare a prendere atto di una nuova centralità della persona offesa e dei meccanismi di ristoro del danno che la stessa ha patito a seguito della commissione del reato. Tale nuova collocazione della persona offesa, che – anche in ragione dell'estensione del novero dei reati procedibili a querela – appare sempre più "protagonista" nell'instaurazione del procedimento, deve necessariamente far riflettere su un possibile

mutamento dei paradigmi culturali che determinano la formulazione delle strategie difensive e delle opzioni che l'avvocato ha il dovere di esporre al proprio assistito.

D'altronde tale graduale mutamento di impostazione sembrerebbe il fisiologico effetto di una necessità che l'ordinamento si sta auto imponendo: trovare urgentemente meccanismi deflattivi di risoluzione e definizione procedimentale, che consentano di alleggerire il carico istruttorio derivante dall'instaurazione del giudizio dibattimentale, bilanciando le esigenze di ricomposizione del conflitto tra "vittima e reo" con le primarie garanzie difensive dell'imputato.

Sarà soprattutto con il passare del tempo che potranno essere fornite risposte certe in ordine agli effetti pratici di tali nuovi paradigmi e dei suindicati nuovi istituti, ma tutti gli operatori del diritto (avvocati penalisti *in primis*), oltre a lamentarsi nostalgicamente dei più antichi istituti processuali e delle più tradizionali interpretazioni, potrebbero da subito sentirsi protagonisti di una nuova fase, in cui è richiesto il contributo interpretativo di tutti nell'esatta delineazione dei nuovi istituti, ricordandosi sempre che la deflazione dei carichi giudiziari è un obiettivo sociale, ancor prima che istituzionale, al quale non si può far fronte esclusivamente invocando le arcinote carenze di organico che connotano gli uffici giudiziari.

[1] Cfr. D.lgs. 31 del 19 marzo 2024; si veda, su tale intervento normativo, la relazione del Massimario, consultabile altresì in www.giurisprudenzapenale.it (<https://www.giurisprudenzapenale.com/2024/04/22/correttivi-alla-riforma-cartabia-la-relazione-del-massimario-sul-decreto-legislativo-19-marzo-2024-n-31/>)

[2] Cfr. sul punto G.L. Gatta, *L'estensione del regime di procedibilità a querela nella riforma Cartabia e la disciplina transitoria dopo la L. 199/2022*, in www.sistemapenale.it, 2.1.2023

[3] Si veda, a riguardo, S. Occhipinti, *Riforma penale: chiarimenti della Cassazione sui reati che diventano procedibili a querela. La relazione dell'Ufficio del Massimario spiega le regole di diritto transitorio ed i principi giurisprudenziali*, in www.altalex.com, 23.11.2022

(<https://www.altalex.com/documents/news/2022/11/23/riforma-penale-chiarimenti-cassazione-reati-diventano-procedibili-querela>)

[4] La Corte ha statuito il principio secondo il quale la volontà punitiva della persona offesa può essere desunta legittimamente anche da atti che non contengono la sua esplicita manifestazione.

[5] Cfr. A. Larussa, *La revoca della costituzione di parte civile non implica la remissione tacita della querela. Non comportano il venir meno dell'istanza punitiva comportamenti meramente omissivi che possono dipendere da cause indipendenti dalla volontà dell'offeso o da cause contingenti*, 3.4.2024 in www.altalex.com

(<https://www.altalex.com/documents/news/2024/04/03/revoca-costituzione-parte-civile-non->

implica-remissione-tacita-querela)

[6] Cfr. F. Lombardi, *Nuova procedibilità a querela dopo la riforma “Cartabia” e rilievo della querela tardiva*, in *Giurisprudenza Penale Web*, 2024, 1; la Corte, nella sentenza predetta, parla esplicitamente di *favor querelae*, nei casi in cui sorgano dei dubbi o delle ambiguità sull’effettiva espressione della volontà punitiva espressa dalla persona offesa (la Cassazione, in tal senso, richiama precedenti orientamenti, *ex multis* Cass. 2020 n. 277801).

[7] Sul punto si veda F. Cingari, *La giustizia riparativa nella Riforma Cartabia*, 24.11.2023, in www.sistemapenale.it (<https://www.sistemapenale.it/it/articolo/cingari-la-justizia-riparativa-nella-riforma-cartabia>)

Si veda altresì, per uno sguardo d’insieme M. Bortolato, *La riforma Cartabia, la disciplina organica della giustizia riparativa. Un primo sguardo al nuovo decreto legislativo*, 10.12.2022, in www.questionegiustizia.it

(<https://www.questionegiustizia.it/articolo/justizia-riparativa-cartabia>)

[8] La giustizia riparativa, in senso astratto, sembrerebbe rimodulare i ruoli all’interno del giudizio penale, rischiando forse di attribuire un ruolo financo troppo importante alla vittima del reato e rischiando di scalfire i principi della presunzione di innocenza, dato che l’indagato dovrebbe sostanzialmente intraprendere un percorso il cui presupposto potrebbe essere scambiato per una sorta di ammissione di responsabilità, con tutte le conseguenze probatorie che ne potrebbero derivare (Cfr. O. Mazza, *I protagonisti del processo*, in *Procedura Penale*, VIII Ed., Giappichelli, Torino, 2023, p. 74). A modesto parere di chi scrive, però, il senso pragmatico di tali istituti può essere interpretato in chiave diversa: consentire di ricomporre il conflitto sociale e la “crisi” intervenuta tra reo e vittima prima di intraprendere l’*iter* dibattimentale (o in costanza del processo), in modo da ottenere benefici sostanziali e processuali (anche di natura estintiva in certi casi), che potrebbero consentire al “colpevole” di ottenere il massimo risultato processuale, con il minimo sforzo istruttorio e riconoscendo ristoro a chi ha subito nocumento dalla condotta. Saranno poi l’avvocato e il mediatore penale a svolgere un ruolo fondamentale nel saper orientare le scelte dell’indagato/imputato e della persona offesa.

[9] Secondo il novellato primo comma dell’art. 131 *bis* c.p. “*Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, ovvero la [pena pecuniaria](#), sola o congiunta alla predetta pena, la [punibilità](#) è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo [133](#), primo comma, anche in considerazione della condotta susseguente al reato, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale”.*

[10] Sul punto si veda Redazionale, *Estinzione del reato per condotte riparatorie nel procedimento davanti al giudice di pace*, 29.4.2020, www.ntplusdiritto.ilsole24ore.com (<https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/estinzione-reato-condotte-riparatorie-procedimento-al-giudice-pace-ADfwDRN>).

[11] Sul punto si veda Redazionale, *Allontanamento degli offerenti da una gara con violenza o minaccia: l'informazione provvisoria delle Sezioni Unite*, 2.4.2024 www.giurisprudenzapenaleweb.it

(<https://www.giurisprudenzapenale.com/2024/04/02/allontanamento-degli-offerenti-da-una-gara-con-violenza-o-minaccia-linformazione-provvisoria-delle-sezioni-unite/>).

Si veda altresì, *Danno da perdita di chance: le Sezioni Unite si pronunciano sul reato di turbata libertà degli incanti e sui problematici rapporti con il delitto di estorsione (informazione provvisoria)*, 3.4.2024, www.sistemapenale.it e A. Larussa, *Turbativa d'asta, estorsione e danno patrimoniale: parola alle Sezioni Unite*, 14.11.2023, www.altalex.com; (<https://www.altalex.com/documents/news/2023/11/14/turbativa-asta-estorsione-danno-patrimoniale-parola-alle-sezioni-unite>).

[12] Cfr. sul punto M. Nicolini, *Le Sezioni Unite sul dolo specifico nel delitto di furto: esso può avere anche natura non patrimoniale*, 10.1.2024, in www.sistemapenale.it (<https://www.sistemapenale.it/it/scheda/nicolini-le-sezioni-unite-sul-dolo-specifico-di-profitto-nel-furto-esso-puo-avere-anche-natura-non-patrimoniale>).

Sul punto si veda altresì M. Bianchi, *Sei distinzioni sul profitto nel furto*, in www.sistemapenale.it, 28.2.2023 e A. Aceto, *SS.UU: il dolo specifico del reato di furto può consistere anche in un vantaggio non patrimoniale*, 17.10.2023, in www.altalex.com, (<https://www.altalex.com/documents/2023/10/17/ss-uu-dolo-specifico-reato-furto-consistere-vantaggio-non-patrimoniale>); in quest'ultimo contributo vengono riportati in modo molto esaustivo, ancorché schematico, i precedenti orientamenti che hanno determinato il contrasto.

[13] Si veda sul punto F. Cagnola e G. Papa, *I requisiti dell'atto di costituzione di parte civile a seguito della riforma Cartabia: l'atto di citazione fa il suo ingresso nel processo penale*, 31.10.2023, in www.sistemapenale.it. Nel contributo gli Autori ripercorrono in modo esaustivo gli orientamenti interpretativi concernenti la novella e i suoi contenuti essenziali, prima dell'intervento delle Sezioni Unite, con la sentenza del 25 maggio 2023 (dep. 21 settembre 2023), n. 38481, Pres. Cassano, rel. Andreazza.

[14] Si veda sul punto A. Zampaglione, *Alcune rilevanti innovazioni del D.lgs. n. 150 del 2022 sull'imputato, sulla parte civile e sulla persona offesa*, 14.2.2024, in www.penaledp.it

(https://www.penaledp.it/innovazioni-del-d-lgs-n-150-sull-imputato-sulla-parte-civile-e-sulla-persona-offesa/#_ftn27)

[15] Lo scrivente ha potuto osservare direttamente l'applicazione di tale principio in sede di merito negli ultimi mesi.

[16] Su differenze e similitudini tra l'udienza di comparizione predibattimentale e l'udienza preliminare si osservi quanto evidenziato da A. Marandola, *Prime questioni in tema di udienza*

predibattimentale, 22.12.2023, www.penaledp.it, (<https://www.penaledp.it/prime-questioni-in-tema-di-udienza-predibattimentale/>)

[17] Cfr. G Della Monica, *Il filtro della ragionevole previsione di condanna*, in www.archiviopenale.it, 2/2023

(<https://archiviopenale.it/File/DownloadArticolo?codice=fedc3ff5-7dd9-4d39-890f-6d08415498ce&idarticolo=40553>)

[18] Si veda sul punto il parere di M. Canepa, *Brevi riflessioni critiche alla “udienza di comparazione predibattimentale” a seguito di citazione diretta, in particolare, sulla separazione delle funzioni*, 9.12.2022, www.dirittodidifesa.eu, secondo il quale “è verosimile che l’udienza predibattimentale sconterà gli stessi difetti dell’udienza preliminare e, lungi dal raggiungere gli obiettivi di deflazione sperati, si risolverà in un ulteriore allungamento dei tempi processuali, nella perdita di quella immediatezza del giudizio che si voleva realizzare con il processo a citazione diretta, nella diminuzione dell’accesso a riti alternativi, nelle creazioni di problemi pratici di rilievo quale il moltiplicarsi di situazioni di incompatibilità”.

Master di specializzazione

Processo penale, efficienza e garanzie

Scopri di più

Impugnazioni

Mancato rinvenimento di documenti decisivi prodotti in primo grado e decisione dell'appello nel merito

di **Valentina Baroncini**, Avvocato e Ricercatore di Diritto processuale civile presso l'Università degli Studi di Verona

Seminario di specializzazione

Processo civile telematico dopo le nuove regole e specifiche tecniche

Scopri di più

Cass., sez. III, 13 marzo 2024, n. 6645, Pres. Scarano, Est. Pellecchia

[1] Appello – Fascicoli di parte e d'ufficio – Mancato rinvenimento di documenti ritenuti decisivi dalle parti già prodotti in primo grado – Doveri del giudice di appello di decidere sul merito – Sussistenza – Condizioni – Onere della parte di assicurarne la disponibilità – Sussistenza.

Qualora, al momento della decisione della causa in secondo grado, non si rinvenivano nel fascicolo di parte i documenti già prodotti in primo grado e su cui la parte assume di aver basato la propria pretesa in giudizio, il giudice d'appello può decidere il gravame nel merito se non ne è stato allegato lo smarrimento, essendo onere della parte assicurarne al giudice di appello la disponibilità in funzione della decisione, quando non si versi nel caso di loro incolpevole perdita, con conseguente possibilità di ricostruzione previa autorizzazione giudiziale.

CASO

[1] Il Ministero dell'Interno e la Presidenza del Consiglio dei Ministri convenivano, davanti al Tribunale di Roma, due soggetti per sentir dichiarare, nei loro confronti, l'inefficacia ex art. 2901 c.c. di due atti di compravendita aventi ad oggetto due immobili già gravati da sequestro conservativo disposto dalla Procura Regionale della Corte dei Conti; tali immobili, in particolare, erano stati alienati dai convenuti successivamente alla condanna emessa a loro carico dalla Corte dei Conti per il risarcimento di una somma a titolo di responsabilità amministrativa.

Il Tribunale di Roma respingeva la domanda rilevando il difetto di legittimazione attiva in capo alle amministrazioni attrici. In particolare, secondo il giudice di primo grado, dalla lettura della sentenza della Corte dei Conti non si evinceva in alcun modo la qualifica di amministrazione danneggiata in capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri o al Ministero dell'Interno, giacché la sentenza si limitava a riferirsi al danno all'erario, specificando che esso era stato causato dalla sottrazione di fondi riservati del Sisde, iscritto in apposita rubrica nello

stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro. Pertanto, il giudice del merito stabiliva che l'amministrazione danneggiata doveva individuarsi nel Ministero dell'Economia e Finanze, cui appartenevano i fondi distratti, e che solo tale amministrazione poteva ritenersi legittimata all'azione revocatoria a tutela del credito.

Avverso tale pronuncia, le attrici proponevano appello, sottolineando che il Sisde costituiva una struttura posta alle dipendenze del Ministero dell'Interno e che l'alta direzione, la responsabilità politica generale e il coordinamento della politica informativa e di sicurezza competevano al Presidente del Consiglio dei Ministri; che al Ministero dell'Interno competevano obblighi di controllo sulla gestione di tali fondi; che andava considerato anche il danno morale inferto all'amministrazione; che non poteva essere riconosciuta legittimazione attiva solo in capo al Ministero del Tesoro poiché il danno riguardava lo Stato italiano nel suo complesso.

La Corte d'Appello di Roma confermava, tuttavia, il difetto di legittimazione attiva delle amministrazioni attrici. Il giudice dell'appello, dopo aver premesso che gli appellanti non avevano prodotto il fascicolo di parte di primo grado – ove, stando alle indicazioni dell'atto di citazione, era stata allegata la sentenza della Corte dei Conti –, riteneva che, in difetto di detta produzione, non era stata posta in grado di verificare se il danno liquidato dalla Corte dei Conti fosse circoscritto alle somme distratte, ovvero investisse più ampi profili, in particolare quello del danno morale inferto allo Stato.

Avverso tale pronuncia, le appellanti proponevano ricorso per cassazione di cui, ai fini del presente commento, verrà esaminato il primo motivo. Con tale doglianza, le ricorrenti hanno denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 347 c.p.c., nonché dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 360, n. 3), c.p.c., lamentando che la corte di merito non avesse sollecitato la cancelleria a richiedere il fascicolo di primo grado, né avesse valutato le questioni di merito sollevate nell'atto di appello in merito all'azione revocatoria, stante l'assenza in atti della sentenza di condanna della Corte dei Conti.

SOLUZIONE

[1] La Suprema Corte ha giudicato tale motivo inammissibile, rigettando il ricorso per cassazione presentato.

La *ratio decidendi* posta a fondamento della sentenza impugnata si sostanziava, infatti, nell'affermazione secondo cui “il deposito in atti dell'atto introduttivo del primo grado sia necessario ai fini del decidere, essendo doveroso anche per il giudice dell'impugnazione valutare la rituale e valida proposizione della domanda”.

Nel caso di specie, al momento della decisione della causa in secondo grado, i giudici di merito non hanno rinvenuto, nel fascicolo della parte appellante, i documenti già prodotti nel giudizio di primo grado su cui la medesima parte aveva assunto di aver basato la propria pretesa dedotta in controversia (e, in particolare, la sussistenza della legittimazione attiva in

capo a sé). La Corte d'Appello di Roma – aderendo a un consolidato orientamento giurisprudenziale –, ha affermato che tale situazione non fosse preclusiva della possibilità di decidere il gravame nel merito, specie mancando un'allegazione della parte circa lo smarrimento di tali documenti: e ciò in quanto è onere della parte stessa, quando non si versi nel caso dell'incolpevole perdita di essi (con conseguente possibilità della loro ricostruzione previa autorizzazione giudiziale), assicurarne al giudice di appello la disponibilità in funzione della decisione.

Non risulta, nel caso di specie, che l'appellante abbia posto in essere tale condotta processuale, con la conseguenza per cui, legittimamente, la Corte d'Appello di Roma ha deciso il gravame sulla scorta dei documenti rinvenuti in atti. La correttezza della *ratio decidendi* fondata sulla mancanza della sentenza della Corte dei Conti e del fascicolo di parte di primo grado, idonea di per sé a sorreggere la decisione, ha così reso superfluo l'ulteriore esame delle censure mosse dal ricorrente.

QUESTIONI

[1] La questione affrontata dalla Cassazione attiene alla determinazione delle conseguenze derivanti dal mancato rinvenimento, nella fase decisoria del giudizio d'appello, dei documenti già prodotti in primo grado dalla parte appellante, e dalla stessa posti a fondamento della propria pretesa (nel caso di specie idonei, tra l'altro, a comprovarne la legittimazione attiva).

Nel caso di specie, la Corte d'Appello di Roma – come confermato dal provvedimento in commento – si è conformata a un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità. Ne sono espressione, tra le altre, Cass., 15 maggio 2007, n. 11196, la quale ha affermato che “il mancato rinvenimento, nel fascicolo di parte, al momento della decisione della causa in secondo grado, dei documenti già prodotti nel giudizio di primo grado su cui la medesima parte assuma di aver basato la propria pretesa dedotta in controversia non preclude al giudice di appello di decidere nel merito sul gravame, qualora non si allegghi che gli stessi siano stati smarriti, essendo onere della parte stessa, quando non si versi nel caso dell'incolpevole perdita di essi (con conseguente possibilità della loro ricostruzione previa autorizzazione giudiziale), assicurarne al giudice di appello la disponibilità in funzione della decisione”; e, ancor prima, Cass., 20 dicembre 2004, n. 23598, secondo cui “il mancato rinvenimento nel fascicolo di parte, al momento della decisione della causa, dei documenti su cui la medesima parte assume di aver basato la propria pretesa in giudizio (documenti non risultanti neppure indicati nel ricorso introduttivo o depositati in cancelleria ai sensi dell'art. 87 disp. att. c.p.c.), non preclude al giudice di appello di decidere sul gravame, qualora non risulti che il fascicolo di parte sia andato smarrito e che la parte abbia avanzato richiesta di ricostruzione del medesimo” (per un'applicazione al processo tributario, Cass., 19 maggio 2010, n. 12250; per un'affermazione più recente, Cass., 27 giugno 2016, n. 13218).

È possibile desumerne, allora, che dall'ipotesi sin qui esaminata sia da tener distinto il caso in cui il documento, che risulti essere stato ritualmente depositato, sia successivamente andato smarrito (circostanza, come visto, non denunciata nel caso in esame): per tale ipotesi si può

richiamare, tra le molte, Cass., 11 maggio 2010, n. 11352, la quale ha chiarito che “nell’ipotesi di smarrimento del proprio fascicolo e dei documenti in esso allegati, la parte ha l’onere di richiedere al giudice il termine per ricostruirlo e, disposte infruttuosamente le opportune ricerche tramite la cancelleria, può depositare nuovamente i documenti, mentre il giudice può pronunciare sul merito della causa sulla base degli atti a sua disposizione soltanto in caso di inosservanza di detto termine. Pertanto, il mancato rinvenimento, al momento della decisione della causa, di documenti che la parte invoca, se il fascicolo risulta depositato per tale momento, comporta per il giudice l’obbligo di disporre la ricerca di essi con i mezzi a sua disposizione e la possibilità per la parte di ottenere di depositarli nuovamente ovvero di ricostruirne il contenuto, se erano stati ritualmente prodotti” (conf., Cass., 8 febbraio 2013, n. 3055).

Seminario di specializzazione

Processo civile telematico dopo le nuove regole e specifiche tecniche

Scopri di più

Esecuzione forzata

Il mutuo non è titolo esecutivo (stragiudiziale) quando manchi l'effettivo svincolo della somma erogata a favore del mutuatario

di Paolo Cagliari, Avvocato

Master di specializzazione

International commercial contracts – Knowledging, negotiating, drafting

Scopri di più

[Cass. civ., sez. III, 3 maggio 2024, n. 12007 – Pres. De Stefano – Rel. Tatangelo](#)

Esecuzione forzata – Titolo esecutivo – Contratto di mutuo stipulato per atto pubblico o scrittura privata autenticata – Erogazione della somma al mutuatario e sua immediata restituzione al mutuante – Svincolo della somma subordinato al verificarsi di determinate condizioni – Attestazione risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata – Necessità

Massima: *“Nel caso in cui venga stipulato un complesso accordo negoziale, in forza del quale una banca concede una somma a mutuo e la eroga effettivamente al mutuatario (anche mediante semplice accredito, senza consegna materiale del danaro), ma, al tempo stesso, si convenga che tale somma sia immediatamente e integralmente restituita dal mutuatario alla mutuante (e se ne dia atto nel contratto), con l'intesa che essa sarà svincolata in favore del mutuatario stesso solo al verificarsi di determinate condizioni, benché debba riconoscersi come regolarmente perfezionato un contratto reale di mutuo, deve però escludersi, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., che dal complessivo accordo negoziale stipulato tra le parti risulti un'obbligazione attuale, in capo al mutuatario, di restituzione della somma stessa, in quanto tale obbligazione sorge – per volontà delle parti stesse – solo nel momento in cui la somma in questione sia successivamente svincolata in suo favore ed entri nuovamente nel suo patrimonio; di conseguenza, deve escludersi che un siffatto contratto costituisca, da solo, titolo esecutivo, essendo necessario un ulteriore atto, necessariamente consacrato nelle forme richieste dall'art. 474 c.p.c. (atto pubblico o scrittura privata autenticata) che attesti l'effettivo svincolo della somma già mutuata (e ritrasferita alla mutuante) in favore della parte mutuataria e l'insorgenza, in capo a questa, dell'obbligazione di restituzione di quella somma”.*

CASO

La cessionaria di un credito scaturente da un contratto di mutuo ipotecario intimava precetto di pagamento, avverso il quale veniva proposta opposizione ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c.

La debitrice intimata, infatti, sollevava plurime contestazioni, inerenti sia alla titolarità del credito (sostenendo, da questo punto di vista, che la mera pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della notizia dell'intervenuta cessione di un blocco di crediti non era idonea ad attestarla), sia all'esistenza di un titolo esecutivo (posto che, nel caso di specie, la somma mutuata era stata erogata ma immediatamente restituita alla banca per essere trattenuta in un deposito infruttifero fino alla costituzione della garanzia ipotecaria), sia alla nullità della clausola del contratto di mutuo che faceva riferimento all'Euribor ai fini della determinazione del tasso di interesse (per effetto dell'accertamento della violazione della disciplina sulla concorrenza operato dalla Commissione Europea con decisione del 4 dicembre 2013).

L'opposizione era respinta dal Tribunale di Busto Arsizio, con sentenza confermata dalla Corte d'appello di Milano.

La pronuncia di secondo grado veniva quindi impugnata con ricorso per cassazione.

SOLUZIONE

[1] La Corte di Cassazione ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, accogliendo il motivo di ricorso con cui era stato sostenuto che il contratto di mutuo che preveda l'erogazione della somma alla parte mutuataria, la sua retrocessione alla parte mutuante e il suo svincolo solo al verificarsi di una determinata condizione, non costituisce titolo esecutivo in assenza dell'attestazione – consacrata in un atto che riveste le forme prescritte dall'art. 474 c.p.c. – dell'avvenuto svincolo, solo in questo caso determinandosi l'insorgenza dell'obbligazione restitutoria in capo alla parte mutuataria.

QUESTIONI

[1] Dopo l'intervenuta abolizione della formula esecutiva a opera del d.lgs. 149/2022, nuove nubi si addensano sul titolo esecutivo.

Lo si deve alla pronuncia con cui la Corte di cassazione ha negato che sia tale il contratto di mutuo che preveda, da un lato, l'immediata erogazione della somma a favore del mutuatario e, dall'altro lato, l'altrettanto immediato ritrasferimento della medesima somma all'istituto mutuante affinché la trattienga in deposito fino all'avvenuta costituzione della garanzia ipotecaria, se non risulta, da un ulteriore atto stipulato sempre nelle forme prescritte dall'art. 474 c.p.c. (atto pubblico o scrittura privata autenticata) il successivo – e definitivo – svincolo della somma mutuata in favore del mutuatario, che solo a questo punto può considerarsi effettivamente obbligato a restituirla.

Il ragionamento svolto dai giudici di legittimità è, di per sé, estremamente lineare e muove dalla conferma di principi consolidatisi grazie all'elaborazione giurisprudenziale.

In particolare, la Corte di cassazione non mette in discussione il fatto che il mutuo – contratto tipicamente reale – che preveda la messa a disposizione della somma mutuata a favore del

mutuatario e, nel contempo, il successivo deposito della medesima somma presso la stessa mutuante, condizionandone lo svincolo al verificarsi di un determinato evento (nello specifico, l'effettiva costituzione della garanzia ipotecaria), possa e debba considerarsi concluso e regolarmente perfezionatosi: non vi è dubbio, infatti, che la somma mutuata sia comunque entrata (sebbene in via transitoria) nel patrimonio giuridico del mutuatario e che questi ne abbia potuto disporre, sia pure in modo diverso rispetto alla finalità sottesa all'operazione di finanziamento, depositandola presso il mutuante affinché questi la trattenga in garanzia fino all'effettiva costituzione della garanzia ipotecaria.

In altre parole, non viene posta in dubbio l'equipollenza di forme alternative di trasferimento della disponibilità del denaro mutuato, rispetto alla sua consegna materiale, che costituisce ormai un approdo ermeneutico condiviso.

Ciò che si critica, invece, è il riconoscimento dell'efficacia di titolo esecutivo a un contratto di mutuo di tale fatta (ovviamente in quanto stipulato nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, giusta l'elencazione tassativa recata dall'art. 474 c.p.c.), ossia quando, sulla base delle complessive pattuizioni che costituiscono il regolamento negoziale, l'obbligazione restitutoria del mutuatario non può considerarsi attuale, ovvero emergente direttamente dall'atto e contestualmente alla sua stipulazione, perché l'insorgenza di un tale obbligo – derivante dall'effettiva messa a disposizione della somma in favore del mutuatario – è subordinata al verificarsi di determinate condizioni, successive alla stipula, la verifica delle quali, proprio per questa ragione, non può essere documentata dall'atto stesso.

Secondo lo schema propugnato dai giudici di legittimità, infatti, a questo meccanismo è sotteso il riacquisto della proprietà della somma mutuata da parte della banca, allorquando le viene ritrasferita in deposito (irregolare) dal mutuatario che ne era istantaneamente e temporaneamente entrato in possesso; di conseguenza, perché in capo al mutuatario insorga l'obbligazione restitutoria, occorre un nuovo atto che gli attribuisca nuovamente – e questa volta in via definitiva – la piena disponibilità della somma finanziata.

In questi casi, dunque, si tratta di valutare, alla luce di tutte le pattuizioni contenute nel contratto, non tanto e non solo se si sia in presenza di un contratto di mutuo (reale e non meramente obbligatorio) regolarmente perfezionatosi, ma se l'atto abbia o meno valenza ed efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c., vale a dire se, dal complessivo assetto negoziale consacrato nell'atto, risulti o meno un'obbligazione attuale di pagamento di una somma di denaro a carico della parte mutuataria.

Più precisamente, occorre verificare chi sia il soggetto che, per effetto delle clausole negoziali complessivamente considerate, ha o viene ad avere, in concomitanza con la stipula, la concreta disponibilità della somma oggetto di mutuo e nel cui patrimonio, quindi, viene a trovarsi al momento della conclusione dell'atto.

Se, in esito a tale verifica, emerge che la somma mutuata, dopo essere entrata nel patrimonio del mutuatario, è stata immediatamente e integralmente ritrasferita al mutuante, rientrando

quindi nella sua effettiva ed esclusiva disponibilità, va escluso che dal contratto emerga l'esistenza di un obbligo attuale di restituzione del primo nei confronti del secondo (che resta subordinato al preventivo svincolo della somma depositata) e che tale contratto costituisca, quindi, titolo esecutivo per il pagamento della somma che ne forma oggetto. In altre parole, fino a quando non viene disposto, da parte della banca, lo svincolo della somma ritrasferitale dopo essere stata accreditata al mutuatario per effetto della conclusione del contratto, non vi è e non è documentabile alcuna obbligazione restitutoria in capo allo stesso.

Ai fini dell'esecuzione forzata, quindi, è necessario che lo svincolo della somma risulti da un successivo atto, anch'esso stipulato in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, solo così integrandosi le condizioni prescritte dall'art. 474 c.p.c. per riconoscere al mutuo l'efficacia di titolo esecutivo, visto che soltanto in questo modo può dirsi che l'atto consacra l'esistenza dell'obbligo attuale di restituzione della somma mutuata in capo alla parte mutuataria.

Di fatto, le argomentazioni sviluppate dalla Corte di cassazione conducono ad assimilare questa tipologia di mutuo a quelli che hanno propriamente natura obbligatoria e nei quali l'erogazione della somma è tipicamente rinviata a un momento successivo, ovvero subordinata al verificarsi di determinate condizioni, di solito collegate all'evoluzione dell'operazione sottesa al finanziamento (è il caso, per esempio, dei mutui contratti per la realizzazione di interventi edilizi che scandiscono la messa a disposizione delle somme finanziate in funzione dell'avanzamento dei lavori, attraverso la previsione di successivi atti di erogazione che, venendo stipulati in forma pubblica, consentono all'istituto di credito di disporre, unitamente al contratto, di un titolo esecutivo relativamente agli importi effettivamente messi a disposizione).

Non può, tuttavia, sottacersi la differenza strutturale che caratterizza le due fattispecie, se si pensa che il ritrasferimento alla banca della somma erogata non è propriamente assimilabile a una mancata e non ancora attuale erogazione; sicché pretendere che anche lo svincolo trovi evidenza in un atto stipulato in forma pubblica potrebbe risultare particolarmente oneroso nell'economia complessiva dell'operazione di finanziamento.

D'altra parte, va considerato che la stessa Corte di cassazione ha ampliato notevolmente la qualificazione di titolo esecutivo idoneo a fondare e sorreggere l'esecuzione forzata, quantomeno con riguardo a quelli di formazione giudiziale: a partire da Cass. civ., sez. un., 2 luglio 2012, n. 11067, infatti, è stato affermato che esso non si identifica e non si esaurisce nel documento giudiziario in cui è consacrato l'obbligo da eseguire, essendo consentita l'interpretazione extratestuale del provvedimento, sulla base degli elementi – che non debbono necessariamente possedere, dal punto di vista formale e sostanziale, i medesimi requisiti che identificano il titolo esecutivo – ritualmente acquisiti nel processo in cui si è formato.

Inoltre, sempre sulla scorta dei principi affermati dai giudici di legittimità, va considerato che:

- il provvedimento con cui, in sede di separazione dei coniugi, viene stabilito a carico di

un genitore l'obbligo di pagare, in tutto o in parte, spese che andranno affrontate per il mantenimento dei figli (necessariamente ignote al momento della pronuncia) costituisce idoneo titolo esecutivo e non richiede un ulteriore intervento del giudice qualora il genitore creditore possa allegare e documentare l'effettiva sopravvenienza degli esborsi e la relativa entità (si vedano Cass. civ., sez. III, 21 dicembre 2021, n. 40992 e Cass. civ., sez. III, 20 ottobre 2016, n. 21241);

- nel caso di condanna condizionata, è ammessa la prova dell'esistenza e dell'entità del credito in base a indici esterni al titolo esecutivo.

Da ultimo, va tenuto presente che l'ordinamento conosce addirittura provvedimenti di condanna ai quali viene espressamente attribuita efficacia di titolo esecutivo sebbene, al momento della pronuncia, l'obbligo di pagamento del debitore non possa per definizione essere attuale, in quanto subordinato a future ed eventuali violazioni dei precetti stabiliti dal giudice, di modo che anche la misura di tale obbligo non può essere predeterminata: si tratta dei provvedimenti che, ai sensi dell'art. 614-*bis* c.p.c., accordano le misure di coercizione indiretta (le cosiddette *astreintes*).

Da un lato, quindi, vi è una tensione a estendere il novero e l'ambito di operatività dei titoli esecutivi giudiziali, mentre, dall'altro lato, si assiste a un irrigidimento delle maglie entro le quali possono utilmente impiegarsi, ai fini dell'esecuzione forzata, quelli di formazione stragiudiziale.

La sentenza annotata è sintomo evidente di tale divaricazione e sarà interessante valutare quali sviluppi e quale impatto avrà il principio di diritto con essa affermato.

Master di specializzazione

**International commercial contracts – Knowledging,
negotiating, drafting**

Scopri di più

Obbligazioni e contratti

Esistenza e certezza del controcredito sono presupposti indispensabili per l'operatività della compensazione

di Paolo Cagliari, Avvocato

Seminario di specializzazione

Pianificazione successoria e protezione del patrimonio attraverso il trust

Scopri di più

[Cass. civ., sez. I, 3 novembre 2023, n. 30677 – Pres. De Chiara – Rel. Nazzicone](#)

Parole chiave: Obbligazioni – Modi di estinzione – Compensazione – Legale e giudiziale – Presupposti e requisiti – Certezza del credito opposto in compensazione – Necessità

[1] Massima: *“La compensazione legale si distingue da quella giudiziale per il fatto che, nella prima, la liquidità dei crediti sussiste prima del giudizio, mentre, nella seconda, la liquidazione del controcredito viene effettuata dal giudice, in quanto la reputi pronta e facile (come prescritto dall’art. 1243, comma 2, c.c.); in entrambi i casi, i due controcrediti, oltre che omogenei ed esigibili, debbono esistere ed essere certi, sulla base dei rispettivi titoli costitutivi, sicché, in difetto di tale requisito, il giudice non potrà disporre alcuna compensazione (legale o giudiziale)”.*

Disposizioni applicate: cod. civ., artt. 1241, 1242, 1243

CASO

Una società cooperativa, capogruppo di un'associazione temporanea di imprese che aveva ricevuto in concessione lavori e servizi inerenti alla gestione di una casa di riposo, proponeva opposizione all'esecuzione che la curatela di un'altra società appartenente al medesimo raggruppamento aveva avviato nei suoi confronti in forza di un decreto ingiuntivo avente per oggetto il pagamento del corrispettivo di lavori di progettazione e fornitura di arredi.

Il Tribunale di Forlì, con sentenza confermata dalla Corte d'appello di Bologna, accoglieva solo parzialmente l'opposizione, rigettando l'eccezione di compensazione sollevata dalla cooperativa – che aveva affermato l'esistenza di un credito risarcitorio per inadempimento imputabile alla società poi fallita – perché avrebbe dovuto farla valere nell'ambito del giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo, essendo il credito sorto prima della sua emissione, nel momento in cui i lavori commissionati dall'amministrazione comunale non erano stati eseguiti, con conseguente obbligo per la cooperativa capogruppo di sostenere i costi per la loro esecuzione (mentre non assumeva rilievo il fatto che ai lavori in questione

fosse stato concretamente dato corso solo in un momento successivo).

La sentenza di secondo grado era impugnata con ricorso per cassazione.

SOLUZIONE

[1] La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, affermando che l'operatività della compensazione (legale o giudiziale) presuppone la certezza dell'esistenza del controcredito, sicché, se esso è sorto prima della pronuncia del decreto ingiuntivo, andrà eccepita nel giudizio di opposizione tempestivamente promosso nel termine previsto dall'art. 641 c.p.c., mentre potrà essere dedotta in sede di opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., se il controcredito è venuto in essere successivamente alla formazione del titolo esecutivo.

QUESTIONI

[1] La compensazione è un modo di estinzione dell'obbligazione che si verifica in presenza di due crediti reciproci che abbiano fonte autonoma, nel senso che, quand'anche rinvergano il loro comune presupposto nel medesimo rapporto, siano fondati su titoli di diversa natura (per esempio, l'una contrattuale e l'altra extracontrattuale); in caso contrario, infatti, la valutazione delle reciproche pretese si risolve in un mero accertamento contabile, che non fa venire in rilievo la disciplina della compensazione dettata dagli artt. 1241 e seguenti c.c. (motivo per cui si parla di compensazione impropria).

In linea generale, la semplice coesistenza dei crediti reciproci ne determina *ipso iure* l'estinzione, senza che – ai fini della produzione di tale effetto – sia necessaria alcuna dichiarazione delle parti, sicché anche la relativa pronuncia giudiziale ha carattere meramente dichiarativo. Come stabilito dall'art. 1242 c.c., tuttavia, la compensazione non può essere rilevata d'ufficio dal giudice.

Secondo quanto previsto dall'art. 1243 c.c., la compensazione è legale quando i due crediti hanno per oggetto una somma di denaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e sono ugualmente liquidi ed esigibili, mentre è giudiziale quando il credito opposto in compensazione non è liquido, ma è di facile e pronta liquidazione, di modo che il giudice può determinarne l'entità all'esito dell'attività di accertamento compiuta nel corso del giudizio in cui la compensazione è opposta.

Da ultimo, si ha compensazione volontaria, ai sensi dell'art. 1252 c.c., quando, pur non ricorrendo le condizioni per l'operatività della compensazione legale o giudiziale, l'estinzione delle reciproche ragioni di credito si verifica per volontà delle parti, ossia dei titolari dei rispettivi rapporti obbligatori, in virtù di un negozio bilaterale finalizzato alla produzione del relativo effetto.

Nell'ambito di un giudizio, la compensazione integra un'eccezione in senso stretto, che dev'essere tempestivamente sollevata da chi intende contrastare la domanda di condanna

proposta nei suoi confronti dalla controparte.

Una regola particolare vige quando l'eccezione di compensazione viene sollevata in sede di opposizione all'esecuzione: chi, a sostegno di essa e per paralizzare l'azione esecutiva promossa da colui che intende realizzare coattivamente un credito, sostiene di vantare a propria volta un altro nei suoi confronti, è tenuto a provarne non solo l'esistenza, ma anche la posteriorità dell'insorgenza di tale credito rispetto alla formazione del giudicato sul provvedimento che costituisce il titolo esecutivo in forza del quale è stata minacciata o avviata l'espropriazione forzata.

Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza, infatti, la compensazione, quale fatto estintivo dell'obbligazione, può essere dedotta come motivo di opposizione all'esecuzione fondata su titolo esecutivo giudiziale coperto dall'efficacia di giudicato solo se il credito fatto valere in compensazione sia sorto successivamente alla formazione di quel titolo, dal momento che, in caso contrario, resta preclusa dalla cosa giudicata, che impedisce la proposizione di fatti estintivi o impeditivi a essa contrari.

Un tanto è il precipitato della regola per cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile, con la conseguenza che i fatti estintivi, impeditivi o modificativi che non siano stati tempestivamente fatti valere nel giudizio nel cui ambito si è formato il provvedimento di condanna non possono essere dedotti in quello di opposizione all'esecuzione, ove potranno assumere rilievo solo ed esclusivamente fatti successivi alla formazione del giudicato, la cui efficacia verrebbe altrimenti neutralizzata.

In questo contesto si inserisce la ricostruzione dei termini e dei limiti di operatività della compensazione operata dalla Corte di cassazione con l'ordinanza annotata.

Per quanto abbiano presupposti differenti, la compensazione legale e quella giudiziale sono accomunate dal fatto che il controcredito dev'essere certo e non meramente ipotetico o sperato, visto che, in caso contrario, il giudice non disporrebbe di tutti gli elementi costitutivi idonei ad accertarlo: in altre parole, per l'operatività della compensazione occorre che il titolo del credito sia incontrovertibile, ossia non più soggetto a modificazioni.

L'art. 1243 c.c., da questo punto di vista, stabilisce che il credito eccepito in compensazione dev'essere certo ed esigibile: quando sia assistito anche dal requisito della liquidità (intesa come determinatezza nell'ammontare in base al titolo), il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione legale, a decorrere dalla data della sua coesistenza con il controcredito; quando tale requisito manchi, il giudice, a condizione che possa provvedere alla liquidazione del controcredito in tempi processualmente brevi e in modo semplice, può comunque accogliere l'eccezione e rigettare – in tutto o in parte – la domanda formulata dal creditore principale, dichiarando estinto il credito principale sino alla concorrenza di quello liquidato, oppure sospendendo cautelativamente la condanna del debitore fino al medesimo importo.

Osservano quindi i giudici di legittimità che i requisiti prescritti dall'art. 1243, comma 1, c.c. per la compensazione legale debbono, in realtà, sussistere necessariamente anche per quella giudiziale, essendo in questo caso solo consentito al giudice di liquidare il controcredito se (e solo se) il suo ammontare sia facilmente e prontamente determinabile in base al titolo.

Un tanto postula la certezza del controcredito nella sua esistenza, con la conseguenza che, se esso non può nemmeno dirsi sorto per la mancata integrazione dei suoi elementi costitutivi, non potrà mai essere preso in considerazione ai fini del prodursi degli effetti compensativi.

Ne discende, in sostanza, che:

- la compensazione opera di diritto, su eccezione di parte, in quanto i due contrapposti crediti siano certi, omogenei ed esigibili, sulla base dei rispettivi titoli costitutivi;
- quando i crediti sono pure entrambi liquidi, si avrà compensazione legale, mentre, in presenza di un credito opposto in compensazione privo del requisito della liquidità, il giudice potrà dichiarare la compensazione se lo ritiene di facile e pronta liquidabilità;
- ciò che differenzia la compensazione legale da quella giudiziale, dunque, è che la prima presuppone che la liquidità (oltre che la certezza e l'esigibilità) dei crediti contrapposti sussista prima del giudizio, mentre nella seconda la liquidazione del controcredito viene effettuata dal giudice, in quanto sia reputata pronta e facile;
- se manca il requisito della certezza, l'eccezione di compensazione non è proponibile.

Pertanto, poiché l'esistenza (ovvero la certezza) del credito è requisito indispensabile per poterlo opporre in compensazione, la relativa eccezione:

- andrà svolta nell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta nel termine di cui all'art. 641 c.p.c., quando la coesistenza dei crediti reciproci sia anteriore alla pronuncia del provvedimento monitorio;
- potrà essere dedotta in sede di opposizione all'esecuzione, quando la coesistenza dei crediti reciproci sia venuta in essere dopo la formazione del titolo esecutivo.

In altre parole, se, al momento della scadenza dei termini per proporre opposizione a decreto ingiuntivo, ovvero una volta maturate le preclusioni nel relativo giudizio, il controcredito non esisteva, non potendo quindi essere definito certo, potrà essere fatto valere in sede esecutiva.

Nel caso di specie, dal momento che veniva in considerazione un controcredito di carattere risarcitorio, non bastava accertare la data dell'inadempimento, ma quella in cui, verificatosi il danno causalmente ricollegatovi, il credito, da mera aspettativa o previsione astratta connotata da possibilità o probabilità, poteva dirsi effettivamente sorto: pertanto, solo se tale data fosse stata antecedente alla scadenza del termine per proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo, l'eccezione di compensazione sollevata con l'opposizione all'esecuzione sarebbe stata inammissibile.

Seminario di specializzazione

Pianificazione successoria e protezione del patrimonio attraverso il trust

[Scopri di più](#)

Comunione – Condominio - Locazione

Delibera di approvazione del rendiconto consuntivo, tra intellegibilità e doveri di buona amministrazione

di **Saverio Luppino, Avvocato**

Seminario di specializzazione

Sorte dei contratti di vendita e locazione per effetto delle sopravvenienze: la rinegoziazione. Profili nazionali ed internazionali

Scopri di più

[Corte di Cassazione, Ordinanza del 18.01.2023 n. 1370, Presidente Dott. L. Orilia, Estensore Dott. A. Scarpa](#)

Massima: *“In tema di condominio degli edifici, per la validità della delibera di approvazione del rendiconto consuntivo è necessario che essa sia idonea a rendere intellegibile ai condomini le voci di entrata e di spesa, con le quote di ripartizione”.*

CASO

Tizio e Caia, condomini del Condominio Alfa sito in Venetico Marina, adivano in primo grado il Tribunale di Messina, onde ottenere la declaratoria di nullità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1137 c.c., della delibera condominiale adottata in data 8 agosto 2015.

A fondamento della invalidità, i condomini assumevano che non risultasse inserita nel rendiconto approvato dall’assemblea la somma di € 3.052,89 spettante a credito agli stessi due condomini sulla base di una sentenza resa nei due anni precedenti dal medesimo Tribunale siciliano a loro favorevole.

Inoltre, gli stessi attori chiedevano che fosse dichiarata la compensazione tra i reciproci crediti e quanto portato in bilancio condominiale a loro debito.

Il Tribunale con sentenza n. 2428 del 2018 rigettava le domande attoree, in quanto ritenute infondate.

Avverso detta sentenza, gli attori in primo grado interponevano appello innanzi la Corte d’Appello di Messina.

Con sentenza n. 385 pubblicata il 10 settembre 2021, la Corte distrettuale rigettava il gravame confermando la decisione del giudice di prime cure.

In particolare, il giudice del gravame riteneva che la mancata menzione del debito del Condominio Alfa a favore degli attori – appellanti, accertato con sentenza, non integrasse l'invalidità invocata rispetto alla delibera oggetto di impugnazione in primo grado ai sensi dell'art. 1137 c.c..

Soccombenti anche in secondo grado Tizio e Caia proponevano ricorso per Cassazione sulla base di tre motivi.

Resisteva con controricorso il Condominio Alfa.

Il giudice relatore riteneva che detto ricorso potesse essere accolto per manifesta fondatezza (assorbite le restanti censure) con la definizione nelle forme di cui all'art. 380 *bis* c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., il Presidente, pertanto, fissava l'adunanza in camera di consiglio.

Il controricorrente depositava infine memoria.

SOLUZIONE

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 1370 del 18 gennaio 2023, accolto il primo motivo di ricorso proposto dai condomini Tizio e Caia, dichiarati assorbiti i restanti due motivi, disponeva la cassazione della sentenza impugnata anche con riferimento al motivo accolto e rinviava la causa alla Corte d'Appello di Messina, in diversa composizione, per la decisione della controversia, in conformità al principio di diritto enunciato, nonché per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

QUESTIONI

Con il primo motivo i ricorrenti denunciavano la violazione o falsa applicazione degli artt. 1135, c.c., 1137 c.c. e 388 c.p., argomentando che l'oggetto della lite non fosse una scelta di organizzazione devoluta all'assemblea, quanto, invero, l'inserimento all'interno del bilancio di un credito di natura certa, liquida ed esigibile accertato a favore dei condomini ricorrenti in Cassazione, in forza della sentenza definitiva n. 1875 del 2013 del Tribunale di Messina.

Con il secondo motivo censurava la violazione o falsa applicazione dell'art. 1243 c.c.

Con il terzo motivo censurava la violazione o falsa applicazione del D.M. n. 55 del 2014 avuto riguardo alla liquidazione delle spese di lite come indicate in sentenza.

La Corte di Cassazione riteneva il primo motivo fondato con conseguente assorbimento dei due motivi rimanenti.

In primo luogo, vale la pena premettere che le **determinazioni assembleari** assunte mediante delibera costituiscono una **manifestazione della volontà della compagine condominiale**.

Invero, rileva la volontà espressa dalla maggioranza, idonea a vincolare anche la minoranza dissenziente nonché gli astenuti in sede di voto.

Le stesse, pertanto, si caratterizzano come **atti negoziali** con attitudine gestoria rispetto all'organizzazione condominiale.

Sul punto, l'art. 1136 c.c., stabilisce quali siano le regole per la corretta costituzione dell'assemblea dei condomini nonché per la validità delle delibere da essa assunte: a tal fine, infatti, individua le modalità di costituzione del consesso nonché i *quorum* necessari per la regolarità delle delibere.

Tuttavia, se è vero che le delibere assunte in occasione assembleare sono idonee a riverberare i propri effetti nei confronti degli altri partecipanti, è anche vero che coloro i quali risultino dissenzienti ovvero astenuti in detta sede, non restano privi di tutela da parte dell'ordinamento interno.

Infatti, a garanzia dei soggetti di cui sopra, è accordata la possibilità di impugnare le determinazioni assembleari.

La ridetta tutela viene prevista e disciplinata ai sensi e per gli effetti del successivo art. 1137, comma 2, c.c., il quale dispone che *“contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condominio assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per gli assenti”*.

Orbene, è orientamento costante e consolidato nella giurisprudenza di legittimità, che, come nel caso di specie, **le delibere relative all'approvazione del rendiconto annuale** dell'amministratore possono essere impuginate, ai sensi dell'art. 1137, comma due, c.c. di cui sopra, unicamente per ragioni di **legittimità**, non essendo al contrario ammesse ulteriori censure da parte dei singoli condomini ove le stesse siano relative al merito.

Questo in quanto non è possibile rimettere in discussione le determinazioni adottate da parte della maggioranza se non nella forma dell'impugnazione.

Orbene, con specifico riferimento al rendiconto condominiale, l'art. 1130 *bis*, c.c., dispone che *“il rendiconto condominiale contiene le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili ed alle eventuali riserve che devono essere espressi in modo da consentire l'immediata verifica”*: al suo interno devono essere perciò indicati i movimenti economici in entrata ed in uscita nonché nella nota esplicativa della gestione anche i *“rapporti in corso e delle questioni pendenti”*.

Circa le modalità di redazione di detto rendiconto nonché dei singoli elementi che lo compongono, la giurisprudenza, anche la più risalente, prevede che *“la contabilità presentata dall'amministratore del condominio non è necessario che sia redatta con forme rigorose, analoghe a*

quelle prescritte per i bilanci delle società, ma deve essere idonea a rendere intelligibili ai condomini le voci di entrata e di uscita, con le relative quote di ripartizione, e cioè tale da fornire la prova, attraverso i corrispondenti documenti giustificativi, non solo della qualità e quantità dei frutti percetti e delle somme incassate, nonché dell'entità e causale degli esborsi fatti, ma anche di tutti gli elementi di fatto che consentono di individuare e vagliare le modalità con cui l'incarico è stato eseguito e di stabilire se l'operato di chi rende il conto sia adeguato a criteri di buona amministrazione"[\[1\]](#).

La Corte di Cassazione riteneva, nel caso di specie, che la memoria presentata dal Condominio controricorrente, ai sensi dell'art. 380 *bis*, c.p.c., fosse fondata su un erroneo presupposto interpretativo e pertanto non dirimente.

Esso infatti, argomentava in questi termini *"oggetto della impugnazione non era il bilancio condominiale, ma il punto descritto all'o.d.g. come "approvazione rendiconto finale lavori straordinari appalto con la ditta Beta", di conseguenza "nella contabilità finale dei lavori non poteva (pena, sì in questo caso, la mancata intellegibilità) essere riportata voce diversa dalle suddette voci, risultando, la eventuale compensazione, evento successivo da affrontare in sede di riparto e riscossione verso i condomini"*.

La sentenza del Giudice del gravame evidenziava che nel verbale dell'assemblea, la cui delibera è oggetto di impugnazione, al sesto punto dell'o.d.g. *"Rendiconto gestione straordinaria appalto Beta: delibera in merito"*, veniva riportato quanto segue *"prende parola l'amministratore che informa di aver ricevuto a mezzo pec la comunicazione dell'avvocato Cicerone per i suoi assistiti condomini Tizio e Caia, i quali, verificando l'invito di convocazione ed allegati, chiedono di rettificare la loro quota a debito, poiché, a seguito della sentenza del Tribunale di Messina n. 1875/2013, i condomini hanno un credito nei confronti del condominio e pertanto le quote ordinarie e straordinarie devono essere oggetto di compensazione e non sono pertanto debitori della somma indicata nel prospetto consegnato con l'invito di convocazione e delle quote richieste in precedenza tramite lo studio legale avvocato Cicerone. I presenti prendono atto e chiedono di conoscere e verificare le responsabilità e i dettagli di tale sentenza dichiarando di non essere d'accordo ad eventuali storni e compensazioni"*.

Tuttavia, dalla lettera dell'art. 1130, 10), c.c., nonché dell'art. 1130 *bis* c.c., si evince unicamente la previsione del *"rendiconto annuale della gestione"*, senza che sia in merito operata alcuna distinzione in punto di gestione ordinaria ovvero straordinaria.

Ne deriva che, eventuali quote stabilite, ed i rispettivi costi sostenuti, in occasione di interventi di manutenzione straordinaria devono comunque essere inseriti nel registro della contabilità. Il successivo saldo che ne risulta si riverbera sullo stato patrimoniale del condominio e riportato nella rendicontazione annuale finale.

Non risultano di conseguenza ammesse né legittime eventuali annotazioni di spese straordinarie in differenti e separati documenti contabili non formulati in conformità dei criteri previsti dall'art. 1130 *bis* c.c. e rispetto ai quali la compagine condominiale viene chiamata ad

esprimere mediante il voto il rispettivo *placet* circa “*eventuali storni o compensazioni*”.

Posto quanto argomentato la Corte Suprema enunciava il seguente principio di diritto: “*qualora il rendiconto approvato dall’assemblea non riporti un debito del condominio verso un condomino derivante da sentenza esecutiva, si verifica un’obiettiva mancanza di intellegibilità della situazione patrimoniale del condominio stesso e deve perciò riconoscersi l’interesse del condominio stesso e deve perciò riconoscersi l’interesse della relativa deliberazione, in quanto il sindacato dell’autorità giudiziaria non si estende in tal modo alla valutazione del merito – ovvero della opportunità o convenienza – della soluzione gestoria adottata, ma consiste nel riscontro della legittimità della delibera con riguardo, in particolare all’art. 1130 bis c.c.*”.

Veniva pertanto accolto il primo motivo, con assorbimento del secondo e terzo, con conseguente cassazione della sentenza e rinvio alla Corte d’Appello di Messina per la decisione della causa avuto conto del principio di diritto di cui sopra.

[\[1\]](#) Cass. Civ., n. 9099/00, ma anche Cass. Civ. n. 3437/94.

Seminario di specializzazione

Sorte dei contratti di vendita e locazione per effetto delle sopravvenienze: la rinegoziazione. Profili nazionali ed internazionali

Scopri di più

Diritto successorio e donazioni

Il verbale di inventario notarile costituisce fonte privilegiata per l'ammontare dell'asse ereditario

di **Corrado De Rosa, Notaio**



Cassazione civile sez. II, 05/04/2024, n.9063 (Articolo 775 Codice di procedura civile)

Massima: *“Il verbale di inventario redatto dal notaio in base all’articolo 775 del codice di procedura civile, essendo un atto rogato nel corso delle sue funzioni, gode di pubblica fede e costituisce una fonte privilegiata per documentare l’entità dell’asse ereditario al momento dell’apertura della successione.”*

CASO

Il Tribunale di Napoli aveva accolto la domanda di tre soggetti che sostenevano di essere diventati i proprietari di un terreno nel Comune di Bacoli per successione a causa di morte, ordinandone il rilascio alla detentrica e il pagamento di una somma in denaro a titolo di indennità per mancato godimento dell’immobile. A sostegno della loro domanda i tre soggetti avevano prodotto in giudizio la dichiarazione di successione della loro defunta dante causa, il verbale di pubblicazione del testamento della medesima, l’accettazione di eredità con beneficio di inventario da parte degli stessi e il relativo verbale di inventario redatto da un notaio ai sensi dell’art. 775 c.p.c. in cui detto bene era inserito. La detentrica del terreno contestava questa decisione, sostenendo di essere proprietaria dell’immobile in questione poiché costituente pertinenza di un fabbricato che aveva in precedenza acquistato dalla defunta, tuttavia, nell’atto di compravendita non era menzionato nulla. La sentenza della Corte d’Appello aveva confermato la decisione di primo grado. E dunque la detentrica del terreno ha fatto ricorso alla Corte di Cassazione. Nel ricorso presentato alla Corte di Cassazione, la ricorrente lamentava un presunto *error in iudicando* della Corte di Appello in ordine alla prova della legittimazione attiva e della titolarità del diritto in capo agli originari attori attiva e della titolarità del diritto in capo agli originari attori errore nella decisione della Corte di seconde cure. In particolare, contestava il valore probatorio attribuito dalla Corte di Appello alla dichiarazione di successione della defunta e al relativo inventario redatto dal

notaio.

SOLUZIONE

Con la sentenza in commento i giudici di legittimità rigettano il ricorso.

Il primo motivo del ricorso sostiene che la sentenza impugnata sarebbe carente di motivazione, non avendo considerato adeguatamente alcuni fatti cruciali riguardanti la legittimazione attiva e la titolarità del diritto in questione. In particolare, viene contestata l'affidabilità del verbale di inventario redatto dal Notaio, sostenendo che non fornisce una prova sufficiente della legittimità dei diritti reclamati. Gli ermellini ritengono la doglianza infondata ritendendo che la Corte d'appello abbia fatto correttamente ricorso al seguente principio di diritto: *“il verbale di inventario redatto dal notaio ex art. 775 c.p.c., in quanto atto rogato nell'esercizio delle funzioni, è assistito da pubblica fede e rappresenta, fino a prova contraria, fonte privilegiata di convincimento circa la ricostruzione e l'ammontare dell'asse ereditario al momento di apertura della successione, della cui reale consistenza il notaio incaricato è personalmente tenuto ad accertarsi, potendo logicamente procedere all'interpello degli eredi presenti solo dopo una personale ricognizione dei beni da inventariare (Sez. 2 - , Sentenza n. 6551 del 16/03/2018).”*

Il verbale notarile di inventario ha natura di atto pubblico e come tale fa fede fino a querela di falso (art 2700 c.c.) e possiede inoltre efficacia probatoria privilegiata, e quindi fino a prova contraria, in ordine alla composizione del patrimonio ereditario. Il fondamento di ciò si rinviene nella qualifica di pubblico ufficiale posseduta dal notaio verbalizzante e nei caratteri salienti della funzione che l'ordinamento gli attribuisce: in altre parole, il potere di attribuire pubblica fede agli atti da lui formati e il dovere di assicurare la certezza dei rapporti, imporrebbe al notaio l'obbligo di accertare in prima persona la consistenza dell'eredità relitta.

Il verbale notarile possiede, come già detto, efficacia probatoria privilegiata, e quindi fino a prova contraria, in ordine alla composizione del patrimonio ereditario. Il fondamento di ciò si rinviene nella qualifica di pubblico ufficiale posseduta dal notaio verbalizzante e nei caratteri salienti della funzione che l'ordinamento gli attribuisce: in altre parole, il potere di attribuire pubblica fede agli atti da lui formati e il dovere di assicurare la certezza dei rapporti, imporrebbe al notaio l'obbligo di accertare in prima persona la consistenza dell'eredità relitta. Che il compito del notaio assuma tale portata si evincerebbe, inoltre, dagli artt. 775 c.p.c. e 192 disp. att. c.p.c. La prima norma descrive il contenuto che il verbale notarile deve possedere; mentre la seconda, che impone al notaio di interrogare gli intervenuti in ordine all'esistenza di altri beni da inventariare, definisce un obbligo che non potrebbe essere logicamente svolto se non dopo una personale ricognizione dei beni costituenti l'asse ereditario infatti non avrebbe senso se il verbalizzante dovesse basare la sua attività unicamente sulle dichiarazioni, peraltro interessate, dei soggetti coinvolti nelle vicende successorie. Infine, l'elevato grado di perizia che ragionevolmente deve attendersi dallo svolgimento dell'attività di inventariazione da parte di un pubblico ufficiale, dovrebbe condurre a riconoscere agli esiti di tale attività natura di fonte privilegiata di prova.

QUESTIONI

I giudici della Corte di Cassazione hanno riconosciuto piena efficacia probatoria all'inventario redatto dal Notaio, infatti, ha natura di atto pubblico e come tale ai sensi dell'art. 2700 cod. civ., fa piena prova fino a querela di falso di quanto il notaio attesti essere avvenuto in sua presenza o da lui compiuto, nonché delle dichiarazioni dal medesimo ricevute.

L'inventario deve essere necessariamente scritto perché, tra l'altro, è richiesta la sottoscrizione (art. 2217 c.c. e 775 c.p.c.). e l'inventario giudiziale o per atto di notaio deve essere necessariamente scritto in lingua italiana (art. 122 c.p.c.).

L'inventario deve contenere, argomentando ex art. 772 e 771 in relazione all'art. 126 c.p.c., l'indicazione del giorno, mese ed anno di inizio, continuazione e chiusura (art. 774) e l'indicazione delle generalità delle persone che vi assistono e del luogo in cui si effettua la ricognizione dei beni, nonché delle generalità dello stimatore presente, nominato ex art. 773. Ove siano stati apposti, occorre che si dia atto della integrità dei sigilli e della loro rimozione.

Oltre tali elementi l'articolo 775 c.p.c. prevede in dettaglio il contenuto del processo verbale d'inventario, prescrive infatti che debba contenere:

- a) la descrizione degli immobili, mediante l'indicazione della loro natura, della loro situazione, dei loro confini, e dei numeri del catasto e delle mappe censuarie;
- b) la descrizione e la stima dei mobili, con la specificazione del peso e del marchio per gli oggetti d'oro e d'argento (36);
- c) l'indicazione della quantità e specie delle monete per il danaro contante;
- d) l'indicazione delle altre attività e passività^[1];
- e) la descrizione delle carte, scritture e note relative allo stato attivo e passivo, le quali debbono essere firmate in principio e in fine dall'ufficiale procedente. Lo stesso ufficiale deve accertare sommariamente lo stato dei libri e dei registri di commercio, firmarne i fogli e lineare gli intervalli;
- f) le eventuali osservazioni e istanze e le contestazioni delle parti circa l'opportunità di inventariare qualche oggetto che va anche descritto.

L'art. 775 è completato dall'art. 192 disp. att. c.p.c. che obbliga l'ufficiale procedente, prima di chiudere il verbale, a interrogare coloro che avevano la custodia dei mobili o abitavano la casa in cui questi erano posti, se siano a conoscenza che esistano altri oggetti da comprendere nell'inventario.

L'interrogazione e la risposta vanno scritte nel verbale di inventario, il quale si chiude con la

sottoscrizione di tutti gli intervenuti e dell'ufficiale procedente (art. 126 c.p.c.).

Nel caso di tutela il contenuto dell'inventario presenta alcune peculiarità. Viene qui in rilievo l'art. 364 c.c. il quale prescrive l'indicazione degli immobili, dei mobili, dei crediti e dei debiti e la descrizione delle carte, note e scritture relative allo stato attivo e passivo del patrimonio. Per le formalità di redazione lo stesso articolo rinvia alle disposizioni del codice di procedura civile (capo III tit. IV lb. IV). Se nel patrimonio del minore esistono aziende commerciali o agricole, si procede con le forme usate nel commercio o nell'economia agraria alla formazione dell'inventario dell'azienda, che va depositato pure presso la pretura previo inserimento del riepilogo nell'inventario generale (art. 365 c.c.). Nell'inventario generale devono essere compresi anche i beni, la cui amministrazione è stata deferita a un curatore speciale. Se questi ha formato un inventario particolare di tali beni, deve rimetterne copia al tutore, il quale lo unirà all'inventario generale (art. 366 c.c.).

Il tutore deve dichiarare eventuali suoi crediti o debiti nei confronti del minore prima della chiusura dell'inventario (art. 367 c.c.).

Come documento descrittivo delle singole cose mobili di cui s'è potuto constatare l'esistenza e la cui identificazione è opportuna in ragione della possibilità di occultarle, l'inventario ha funzione probatoria^[2]. Nella formazione di questa prova l'ordinamento tende ad apprestare tutti i mezzi possibili affinché essa risponda al requisito della verità^[3].

Lo scopo cautelare dell'inventario in vista del quale è predisposta la disciplina della forma e del contenuto, caratterizzata da varia intensità secondo gli interessi tutelati, si traduce in una efficacia probatoria differenziata dell'inventario a seconda che sia semplice, in contraddittorio, pubblico e giudiziale.

Inventari semplici sono gli inventari (iniziale, di esercizio e di liquidazione) dell'imprenditore commerciale e delle società commerciali.

L'interesse alla veridicità dell'inventario costituisce il denominatore comune dei temi di regolamento della forma, del contenuto, della divergenza tra la verità del fatto reale rispetto al fatto dichiarato, dell'interpretazione^[4].

L'efficacia probatoria delle registrazioni contabili dell'impresa commerciale, e quindi anche dell'inventario, è disciplinata negli art. 2709 e 2710 c.c. che rispettivamente prevedono la prova contro e a favore dell'imprenditore.

L'art. 2709 stabilisce che "i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore". La formula "fanno prova contro" non esclude che l'imprenditore possa dimostrare che le registrazioni non corrispondono a verità: la norma non prevede una prova piena e assoluta, ma una di quelle presunzioni legali di cui tratta l'art. 2728 c.c.^[5] Si tratta quindi di "una presunzione legale iuris tantum contraria all'imprenditore per le risultanze delle annotazioni contabili. Contro tali risultanze è possibile la prova che

dovrà concernere l'inesistenza del fatto registrato e conseguentemente la erroneità o falsità della registrazione"[\[6\]](#). A differenza della confessione scientemente difforme dal vero, la registrazione contabile falsa non vincola l'imprenditore; inoltre, non sono configurabili impugnazioni per incapacità, dolo o violenza contro le scritture contabili, mentre sono possibili contro la confessione[\[7\]](#).

Contro le scritture contabili erronee, nelle quali cioè vi è un'oggettiva divergenza tra il fatto reale e il fatto quale appare nella dichiarazione, vi è il rimedio generale della rettifica, "che costituisce il mezzo apprestato dalla legge per eliminare qualsiasi dichiarazione di verità e sostituirla con altra che non presenti vizi o anomalie"[\[8\]](#). La base testuale di questo potere di rettifica è data dall'art. 2219 c.c. che espressamente prevede la possibilità di "cancellazioni" nei libri dell'impresa.

Gli inventari in contraddittorio sono quelli per i quali la legge non prescrive la forma giudiziale e gli interessati non si affidano al ministero di un notaio o non fanno ricorso al pretore ai sensi degli art. 769 e 777 c.p.c.

Non sembra fondata la tesi di chi, identificandole con la confessione (stragiudiziale), ritiene che le risultanze dell'inventario (in contraddittorio) fanno fede fra le parti e possano essere impugate solo se determinate da errore di fatto o da violenza (art. 2732)[\[9\]](#).

La distinzione, per l'aspetto che qui interessa, tra inventario così redatto e confessione, entrambe dichiarazioni di verità, non risiede, come a prima vista potrebbe sembrare, sull'assenza nel primo dell'*animus confitendi*, che del resto non è elemento essenziale della confessione[\[10\]](#); la differenza consiste invece in ciò, che l'inventario in esame è obbligatorio, salvo rinuncia dell'interessato (ad esempio, nell'usufrutto), mentre la confessione è una dichiarazione eminentemente libera. In conseguenza, le dichiarazioni contenute nell'inventario non possono essere eliminate in caso di violenza (morale) o di incapacità, a meno che non siano erronee; la confessione invece, proprio perché ha natura di atto libero, può essere revocata se è stata determinata da violenza o emessa da un incapace, a prescindere dalla veridicità o meno del fatto confessato nel senso e nei limiti precisati dalla recente dottrina[\[11\]](#).

In conclusione, può dirsi che le dichiarazioni contenute nell'inventario redatto in contraddittorio costituiscono presunzioni semplici di verità, superabili quindi con la prova del contrario nell'ipotesi in cui le parti non raggiungano l'accordo sulla rettifica delle dichiarazioni erronee, che presentano cioè una oggettiva divergenza con il fatto reale.

L'inventario redatto dal cancelliere o dal notaio ai sensi dell'art. 769 c.p.c. oppure dal notaio richiesto dagli interessati è un atto pubblico, cioè un documento redatto da un «pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede» (art. 2699 c.c.). La qualità di «pubblico documentatore» del notaio (l. 16 febbraio 1913, n. 89) e del cancelliere (art. 57 c.p.c.), ricorrendo i requisiti previsti dalla legge (art. 2699 e 2701 c.c.), attribuisce ai fatti documentati nell'inventario una presunzione di fedeltà e di esattezza che si traduce in una efficacia

probatoria privilegiata. Il documento infatti fa piena prova dei fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (art. 2700 c.c.).

La presunzione *iuris et de iure* riguarda i cosiddetti elementi estrinseci del documento (provenienza, luogo e tempo), mentre dei cosiddetti elementi intrinseci l'efficacia probatoria privilegiata assiste solo le dichiarazioni delle parti e gli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. La verità e l'esattezza delle dichiarazioni delle parti invece sono soggette a qualsiasi prova contraria, nei limiti consentiti dalla legge^[12] (48), come ad esempio i giudizi relativi alla quantità delle cose, al loro valore, al loro stato^[13](49).

L'inventario è un atto ricognitivo che si traduce nella descrizione particolareggiata di tutto ciò che componga il patrimonio ereditario e, in particolare, di quanto il notaio verbalizzante rinvenga nell'abitazione del defunto ed, in genere, nei luoghi in cui si ritiene possano essere conservati i beni appartenenti a quest'ultimo, ivi incluso quello in cui esercitava la propria attività.

Le operazioni si svolgono alla presenza degli aventi diritto e, quindi, ai sensi dell'art. 771 c.p.c., del coniuge superstite, dei presunti eredi legittimi (tra i quali figurano, secondo alcuni, i legittimari totalmente pretermessi), l'esecutore testamentario ove nominato, gli eredi istituiti e i legatari e, infine, i creditori che hanno fatto opposizione alla rimozione dei sigilli. A tal fine, ai sensi dell'art. 770 c.p.c., il notaio deve assolvere l'onere di (individuare ed) avvisare, anche senza il rispetto di particolari formalismi, tali soggetti almeno tre giorni prima, comunicando loro il luogo, il giorno e l'ora in cui avranno inizio le operazioni di inventario. La mancata partecipazione di coloro che siano stati regolarmente avvisati non impedisce lo svolgimento delle operazioni di inventario; al contrario, l'omissione dell'avviso determina il diritto di impugnativa da parte degli aventi diritto non convocati.

I risultati dell'attività ricognitiva rappresentati dal pubblico ufficiale sono, sul piano probatorio, vincolanti per il giudice^[14] e l'interessato che intenda contestarli, non essendo ammessa nemmeno per giuramento (art. 2739 c.c.) la prova diretta della erroneità o della inesattezza dei fatti attestati, può solo dedurre la falsità del documento attraverso la querela di falso (art. 2701 c.c.).

^[1] Secondo la Cass. 3 ottobre 1959, n. 2664, in *Foro it.*, 1960, I, 94, l'indicazione delle passività ereditarie non costituisce elemento indispensabile dell'inventario, prescritto ai fini dell'accettazione beneficiata, per il quale è necessaria e sufficiente la descrizione delle attività ereditarie. È opportuno ricordare che, come poste di inventario, mentre vanno esclusi i beni non patrimoniali, sono invece da includere i beni immateriali a carattere patrimoniale (ad esempio, i brevetti di invenzione e le opere dell'ingegno) suscettibili di valutazione economica (in proposito, cfr. PUGLIATTI, *Beni e cose in senso giuridico*, Milano, 1962, 41 ss.)

^[2] CANDIAN, *Il processo di fallimento*, Padova, 1934, 439.

[3] VOCINO, Contributo alla dottrina del beneficio d'inventario, Milano, 1962, 354

[4] I temi di regolamento delle registrazioni contabili dell'impresa commerciale sono stati studiati *ex professo* da PANUCCIO, I temi di regolamento delle registrazioni contabili dell'impresa commerciale sono stati studiati *ex professo* da PANUCCIO, *La natura giuridica delle registrazioni contabili*, cap. II.

[5] BRACCO, *L'impresa nel sistema del diritto commerciale*, Padova, 1960, 340 s

[6] PANUCCIO, *op. ult. cit.*, 21

[7] PANUCCIO, *op. ult. cit.*, 22

[8] PANUCCIO, *op. ult. cit.*, 133 s.

[9] DE MARTINO, *Dell'usufrutto*, in Commentario Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1961; PALERMO, *Usufrutto. Uso. Abitazione*, Torino, 1966, 252.

[10] PANUCCIO, *La confessione stragiudiziale*, Milano, 1960, 20 ss.

[11] Applicazione in tema di inventario di quanto sostenuto da PANUCCIO, *La natura giuridica delle registrazioni contabili*, cit., 29; PANUCCIO *La confessione stragiudiziale*, cit., 44 s.

[12] Cass. 11 marzo 1964, n. 525, in *Giust. civ.*, 1964, I, 954; Cass., sez. un., 18 giugno 1962, n. 1528; Cass. 17 febbraio 1962, n. 326; Cass. 3 agosto 1961, n. 1880; Cass. 17 aprile 1958, n. 1262.

[13] DE MARTINO, *op. cit.*, 258.

[14] DE MARTINO *op. cit.*, 258.



Seminari di specializzazione

CURATORE DELL'EREDITÀ GIACENTE

Scopri di più >

Diritto e reati societari

Successione degli ex soci nel processo alla società estinta

di **Virginie Lopes, Avvocato**

Master di specializzazione

Diritto e contenzioso societario per professionisti

Scopri di più

[Cassazione civile, Sez. I, 2 aprile 2024, n. 8633](#)

Parole chiave: Società – Società cedente – Diritto controverso – Trasferimento a titolo particolare in corso di causa – Estinzione – Scioglimento – Ex soci – Litisconsorzio – Legittimazione processuale

Massima: *“Nel caso di trasferimento a titolo particolare per atto inter vivos del diritto controverso in corso di causa, gli ex soci della società cedente estinta sono successori a titolo universale ai sensi dell’art. 110 cod. proc. civ. nella posizione meramente processuale della società estinta, parte originaria legittimata ex art. 111 cod. proc. civ. a proseguire il giudizio, e perciò essi pure legittimati, indipendentemente dalla circostanza che essi abbiano goduto, o no, di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione.”*

Disposizioni applicate: art. 110 c.p.c., art. 111 c.p.c.

La vicenda in esame trae origine da un appalto pubblico a fronte del quale l’impresa aggiudicataria aveva convenuto in giudizio l’ente appaltante per ottenere il pagamento della somma dovuta a titolo di corrispettivo in forza dell’esecuzione del contratto di appalto.

Il Tribunale di prime cure, al termine di un processo particolarmente travagliato, anche a fronte dell’intervento di una società che affermava di essere titolare del credito per cessione di ramo di azienda, una volta esperita una consulenza tecnica, ha condannato l’ente appaltante al pagamento di una somma di poco inferiore a quella richiesta dall’impresa aggiudicataria.

Senonché l’ente appaltante ha proposto appello avverso tale decisione e si sono costituiti per la società appellata ormai in liquidazione e già cancellata dal registro delle imprese i suoi ex soci.

La Corte d’Appello ha considerato che gli ex soci non potevano far valere la domanda a suo tempo azionata dalla società aggiudicataria, in quanto non si era verificato alcun fenomeno successorio in merito alla posizione credito oggetto di causa. In particolare, rilevato che il

credito era stato ceduto dalla società ormai estinta alla società cessionaria in data antecedente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, la Corte d'appello ha considerato che gli ex soci fossero privi di legittimazione a far valere la pretesa della società estinta, respingendo pertanto la domanda originaria.

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli ex soci e la Suprema Corte ha accolto il loro ricorso, cassando con rinvio la sentenza impugnata per i motivi che si vedranno nel prosieguo.

La Corte di Cassazione ha innanzitutto ricordato che, secondo un orientamento ormai radicato e risalente alle sentenze delle Sezioni Unite n. 6070 e 6072 del 12 marzo 2013, la cancellazione volontaria dal registro delle imprese di una società, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società medesima, impedisce che essa possa ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio.

Ciò premesso, la Corte ha rammentato che, laddove l'estinzione della società cancellata dal registro intervenga in pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo del processo, disciplinato dagli art. 299 e ss. c.p.c., con possibile successiva eventuale prosecuzione o riassunzione del medesimo giudizio da parte o nei confronti dei soci. Inoltre, qualora l'evento estintivo non sia stato reso noto nei modi previsti dalle disposizioni del c.p.c. appena citate o si sia verificato quando il farlo constare in quei modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza pronunciata nei confronti della società deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci succeduti alla società estinta.

Se dall'estinzione della società, a seguito della sua cancellazione dal registro delle imprese, non viene meno ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si verifica un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale – oltre al trasferimento delle obbligazioni ai soci (che ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, prima dell'estinzione, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali) – si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato.

Gli ermellini hanno poi rammentato che, secondo un orientamento giurisprudenziale prevalente (formatosi in tema di contenzioso tributario), i soci sono destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata, ma non definiti all'esito della liquidazione, indipendentemente dalla circostanza che essi abbiano goduto, o no, di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione. Alla luce di ciò, hanno considerato che, se dal lato passivo dei rapporti facenti capo alla società estinta la correlazione tra titolarità in capo agli ex soci di beni o diritti e la loro legittimazione processuale non è

necessaria, tale principio dovesse anche valere con riferimento alla legittimazione processuale attiva in caso di trasferimento del diritto controverso, che determina, agli effetti dell'art. 111 c.p.c., la prosecuzione del processo tra le parti originarie, non venendo meno la *legitimitio ad causam* della parte cedente.

Infine, la Suprema Corte, nell'accogliere il ricorso, ha evidenziato come la legittimazione ad agire dei soci ai fini della prosecuzione del processo si pone su un piano preliminare e distinto rispetto a quello relativo alla concreta titolarità sostanziale del rapporto, precisando che gli ex soci sono legittimati a proseguire il processo incardinato nei confronti della società estinta, a prescindere dalla titolarità effettiva del credito, nel caso di specie trasferita per atto tra vivi ad altro soggetto, e quindi possono partecipare al processo quale mero sostituto processuale.

Master di specializzazione

Diritto e contenzioso societario per professionisti

Scopri di più

Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

Ricorso per cassazione: la deduzione della violazione dell'art. 115 c.p.c.

di **Valentina Baroncini, Avvocato e Ricercatore di Diritto processuale civile presso l'Università degli Studi di Verona**

Seminario di specializzazione

Attività dell'avvocato a favore dei professionisti dei social

Scopri di più

Cass., sez. I, 27 marzo 2024, n. 8289, Pres. Ferro, Est. Amatore

[1] Ricorso per cassazione – Violazione dell'art. 115 c.p.c. – Decisione sulla base di prove non introdotte dalle parti.

In tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.

CASO

[1] Alcune creditrici presentavano domanda di insinuazione al passivo di una impresa individuale fallita richiedendo, in particolare, il risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento del contratto di associazione in partecipazione con essa stipulato.

Il giudice delegato pronunciava l'esclusione di tale credito dallo stato passivo, con decreto che veniva opposto a norma dell'art. 98 l.fall.

L'adito Tribunale di Milano, rigettando l'opposizione confermava l'esclusione dallo stato passivo, rilevando, in particolare, la mancanza di prova del grave inadempimento, da parte della debitrice, al predetto contratto associativo.

Tale provvedimento veniva conseguentemente fatto oggetto di ricorso per cassazione mediante il quale, per quanto di interesse nella presente sede, veniva dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. "per aver il Tribunale posto a fondamento della

decisione le prove addotte dalle parti e il comportamento del debitore nell'esecuzione del contratto"; in particolare, le ricorrenti censuravano il provvedimento impugnato laddove "ripercorrendo i fatti di causa, avrebbe fatto riferimento a circostanze processuali insussistenti, peraltro obliterando numerosi e consistenti produzioni documentali".

SOLUZIONE

[1] La Suprema Corte ha ritenuto inammissibile il motivo, nella sua formulazione.

Oltre alla carenza di autosufficienza del ricorso, la Cassazione rileva come, nel caso di specie, le ricorrenti, sotto l'egida applicativa del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, abbiano preteso un nuovo esame della fattispecie concreta, senza però prospettare alcun profilo di erronea interpretazione ovvero falsa applicazione di una norma di legge.

Conseguentemente, il ricorso per cassazione proposto viene dichiarato inammissibile.

QUESTIONI

[1] La questione affrontata dalla Cassazione attiene ai limiti e alle modalità di censura, operata davanti al giudice di legittimità, dell'art. 115 c.p.c., in relazione a quanto prescritto dal successivo art. 116.

La prima norma richiamata, come noto, disciplina il c.d. principio dispositivo istruttorio, comandando al giudice di porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti, salvi i casi in cui, in via del tutto eccezionale, la legge gli riconosce poteri istruttori d'ufficio; è sempre fatta salva, peraltro, la possibilità di porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita, nonché quelli c.d. notori.

Il successivo art. 116 c.p.c., viceversa, disciplina il c.d. libero apprezzamento del giudice, consentendo a tale soggetto di valutare le prove acquisite secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge qualifichi un determinato mezzo di prova come legale, conseguentemente riconoscendogli un determinato valore probatorio (di efficacia pienprobante, ovvero di mero argomento di prova, a norma del 2°co. della norma).

Alla luce di ciò, è evidente che censurare davanti alla Cassazione la violazione dell'una o dell'altra norma assume un significato del tutto differente: per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., infatti, occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Cass., sez. un., 30 settembre 2020, n. 20867; Cass., 9 giugno 2021, n. 16016).

Nel caso di specie, come accennato, le ricorrenti hanno preteso un nuovo esame della fattispecie concreta, senza prospettare alcun profilo di erronea interpretazione ovvero falsa applicazione di una norma di legge: solo in tal modo lo scrutinio della Cassazione, all'interno del giudizio, sarebbe stato legittimo (così, Cass., 5 febbraio 2019, n. 3340; Cass., 13 ottobre 2017, n. 24155).

Seminario di specializzazione

Attività dell'avvocato a favore dei professionisti dei social

Scopri di più

Diritto Bancario

Illegittima segnalazione alla Centrale dei rischi e risarcimento del danno non patrimoniale

di **Fabio Fiorucci, Avvocato**

Seminario di specializzazione

Interessi, anatocismo, taeg/isc, clausola floor: criticità ricorrenti

Scopri di più

Come noto, la risarcibilità del danno non patrimoniale è subordinata all'assolvimento dell'onere della prova da parte del soggetto illegittimamente segnalato alla Centrale dei rischi, precisandosi che la lesione deve assumere il carattere della gravità: «il danno non patrimoniale è risarcibile solo nelle ipotesi previste dalla legge nonché in caso di lesione di un interesse di rilevanza costituzionale, laddove la lesione sia grave e il danno non sia futile» (nei termini Cass., Sez. Un., n. 26972/2008, che ha altresì chiarito che il diritto deve essere inciso oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio serio. Il filtro della gravità della lesione e della serietà del danno attua il bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la vittima e quello di tolleranza, con la conseguenza che il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità ed il pregiudizio non sia futile. Entrambi i requisiti devono essere accertati dal giudice secondo il parametro costituito dalla coscienza sociale in un determinato momento storico; conf. Cass. n. 26996/2018).

Ai fini della dimostrazione del concreto pregiudizio subito dalla illegittima segnalazione alla Centrale dei rischi non può essere invocata la tesi del danno *in re ipsa*, poiché «snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo» (Cass., Sez. Un., n. 26972/2008). Non esistono danni *in re ipsa*: la lesione d'un diritto è il presupposto del danno, ma non il danno. Pertanto chi invoca il risarcimento del danno ha l'onere di allegare e provare non solo la lesione del diritto, ma anche il pregiudizio che ne sia derivato (Cass. n. 26438/2022; Cass. n. 6589/2023; Cass. n. 11732/2024).

Il predetto orientamento di legittimità (e di merito) esclude dunque che l'esistenza del danno non patrimoniale possa essere desunta automaticamente secondo la dinamica del danno *in re ipsa*, dovendo invece essere dimostrato (danno conseguenza) – anche per presunzioni – lo specifico pregiudizio subito (lesione reputazionale): in definitiva, la lesione di un diritto inviolabile non determina la sussistenza di un danno non patrimoniale “*in re ipsa*”, essendo comunque necessario che la vittima abbia effettivamente patito un pregiudizio, il quale va allegato e provato, anche attraverso presunzioni semplici (Cass. n. 11732/2024: in tema di

illegittima segnalazione alla Centrale Rischi, il danno all'immagine e alla reputazione non può considerarsi sussistente *"in re ipsa"*, ma va allegato specificamente e dimostrato da chi ne invoca il risarcimento; Cass. n. 6589/2023; Cass. n. 13264/2020; Cass. n. 20885/2019; Cass. n. 207/2019; Cass. n. 11269/2018; Cass. n. 10904/2017; Cass. n. 25420/2017: il danno all'onore ed alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è *"in re ipsa"*, identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni; Cass. n. 1931/2017: può ammettersi che non già il danno, ma la sua prova sia per così dire *in re ipsa*, e cioè – più precisamente – goda di facilitazioni agganciate al congegno presuntivo (artt. 2727 – 2729 c.c.), distinguendo tra conseguenze generalmente determinate, secondo *l'id quod plerumque accidit*, da una particolare lesione e conseguenze specificamente legate alla situazione del danneggiato: ma il danno, ed in particolare la "perdita", deve essere sempre oggetto di proporzionata ed adeguata deduzione da parte dell'interessato).

Dunque il danno all'immagine e alla reputazione per illegittima segnalazione alla Centrale dei rischi, in quanto costituente 'danno conseguenza', non può ritenersi sussistente *'in re ipsa'*, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento.

Seminario di specializzazione

**Interessi, anatocismo, taeg/isc, clausola floor:
criticità ricorrenti**

Scopri di più

Diritto Bancario, Nuove tecnologie e Studio digitale

Una nuova cultura del lavoro nello studio legale: dallo stakanovismo al work-life balance

di **Mario Alberto Catarozzo** - Coach, Formatore, Consulente – CEO di MYPlace Communications

Seminario di specializzazione

Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette e le attività ispettive antiriciclaggio

Scopri di più

Prendiamo le ultime generazioni per capire come sta cambiando la percezione del lavoro, con un focus specifico sulle dinamiche del lavoro negli studi legali.

QUESTIONE DI GENERAZIONI

Partiamo dalla generazione che si è meritata la denominazione di “**Boomers**” in quanto corrispondente al periodo storico del dopoguerra in cui le nascite (c.d. baby boom) sono state esponenziali. Sono gli anni di coloro che sono nati dal 1945 al 1964, la cui cultura è il lavoro senza troppe parole e scuse: si lavora per produrre benessere, punto e stop. Fare l’avvocato è una missione, uno stile di vita. Si passa poi alla generazione successiva, la **Generazione X** (nati tra il 1965 e il 1981) dove lo stakanovismo diventa un must: si lavora per fare soldi e per fare carriera. Il lavoro assorbe tutta la vita, in sostanza, e il superlavoro è ben considerato. Lo studio legale si chiude a tarda ora la sera e spesso il lavoro si porta a casa. Lavorare 12 ore al giorno è per molti la norma e sembra strano il contrario; il termine “stakanovismo” fu coniato negli anni ’30 in riferimento all’operaio Alexei Stakhanov, noto per la sua straordinaria produttività, poi diventato emblematico di un modello lavorativo basato sul superlavoro e sulla dedizione assoluta al lavoro.

La generazione successiva è già quella dei **Millennials** (Gen Y), di coloro che sono nati tra il 1982 e il 1996. Il tema del benessere, dell’equilibrio work-life, della qualità di vita, comincia a farsi largo e ad essere considerato nei fattori di scelta dello studio professionale. Fare le ore piccole la sera non piace ai millennials, così come non apprezzano la dedizione totale al lavoro. Ma è la generazione successiva la **Gen Z**, che porta davvero elementi di novità anche nel settore professionale. Coloro che sono nati tra il 1997 e il 2011 sono oggi i neolaureati. Costoro sono nativi digitali davvero e sono abituati a gestire le attività anche da remoto. Per questo richiedono flessibilità degli orari, smart working, well being nello studio professionale. Questi giovani professionisti cambiano facilmente studio, vogliono fare esperienze diverse, si vogliono sentire coinvolti e sono disposti a fare sacrifici solo se esiste una buona ragione per farlo.

I CAMBIAMENTI IN ATTO

Per molto tempo, dunque, la cultura del lavoro nello studio legale in Italia e all'estero è stata caratterizzata dall'immagine dello stakanovismo professionale, che ha significato lavorare molto e costantemente senza badare alla qualità della vita o al benessere psicofisico. La quantità del lavoro ha avuto la precedenza sulla qualità della vita e degli ambienti professionali.

[CONTINUA A LEGGERE](#)

Seminario di specializzazione

Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette e le attività ispettive antiriciclaggio

Scopri di più

Diritto Bancario, Nuove tecnologie e Studio digitale

Una nuova cultura del lavoro nello studio legale: dallo stakanovismo al work-life balance

di **Mario Alberto Catarozzo** - Coach, Formatore, Consulente – CEO di MYPlace Communications

Seminario di specializzazione

Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette e le attività ispettive antiriciclaggio

Scopri di più

Prendiamo le ultime generazioni per capire come sta cambiando la percezione del lavoro, con un focus specifico sulle dinamiche del lavoro negli studi legali.

QUESTIONE DI GENERAZIONI

Partiamo dalla generazione che si è meritata la denominazione di “**Boomers**” in quanto corrispondente al periodo storico del dopoguerra in cui le nascite (c.d. baby boom) sono state esponenziali. Sono gli anni di coloro che sono nati dal 1945 al 1964, la cui cultura è il lavoro senza troppe parole e scuse: si lavora per produrre benessere, punto e stop. Fare l’avvocato è una missione, uno stile di vita. Si passa poi alla generazione successiva, la **Generazione X** (nati tra il 1965 e il 1981) dove lo stakanovismo diventa un must: si lavora per fare soldi e per fare carriera. Il lavoro assorbe tutta la vita, in sostanza, e il superlavoro è ben considerato. Lo studio legale si chiude a tarda ora la sera e spesso il lavoro si porta a casa. Lavorare 12 ore al giorno è per molti la norma e sembra strano il contrario; il termine “stakanovismo” fu coniato negli anni ’30 in riferimento all’operaio Alexei Stakhanov, noto per la sua straordinaria produttività, poi diventato emblematico di un modello lavorativo basato sul superlavoro e sulla dedizione assoluta al lavoro.

La generazione successiva è già quella dei **Millenials** (Gen Y), di coloro che sono nati tra il 1982 e il 1996. Il tema del benessere, dell’equilibrio work-life, della qualità di vita, comincia a farsi largo e ad essere considerato nei fattori di scelta dello studio professionale. Fare le ore piccole la sera non piace ai millenials, così come non apprezzano la dedizione totale al lavoro. Ma è la generazione successiva la **Gen Z**, che porta davvero elementi di novità anche nel settore professionale. Coloro che sono nati tra il 1997 e il 2011 sono oggi i neolaureati. Costoro sono nativi digitali davvero e sono abituati a gestire le attività anche da remoto. Per questo richiedono flessibilità degli orari, smart working, well being nello studio professionale. Questi giovani professionisti cambiano facilmente studio, vogliono fare esperienze diverse, si vogliono sentire coinvolti e sono disposti a fare sacrifici solo se esiste una buona ragione per farlo.

I CAMBIAMENTI IN ATTO

Per molto tempo, dunque, la cultura del lavoro nello studio legale in Italia e all'estero è stata caratterizzata dall'immagine dello stakanovismo professionale, che ha significato lavorare molto e costantemente senza badare alla qualità della vita o al benessere psicofisico. La quantità del lavoro ha avuto la precedenza sulla qualità della vita e degli ambienti professionali.

[CONTINUA A LEGGERE](#)

Seminario di specializzazione

Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette e le attività ispettive antiriciclaggio

Scopri di più